Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 15 aprile 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1990-15 marzo 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1990-15 marzo 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 dicembre 1990-15 marzo 1991 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 marzo 1991.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 dicembre 1990, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 dicembre 1990-15 marzo 1991 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 luglio 1991.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 DICEMBRE-15 MARZO 1991

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
179.		
28 dicembre 1988, Algeri		
Protocollo di cooperazione italo-algerino per il triennio 1988-1990	28 dicembre 1988	9
180.		
5 giugno 1989, Islamabad		
Memorandum d'Intesa tra Italia e Pakistan per l'ampliamento dell'attuale programma di controllo tubercolosi tra i profughi afghani nella provincia pakistana al confine nord-occidentale	5 giugno 1989	25
181.		
17 luglio 1989, Roma		
Protocollo finanziario tra Italia e Angola di «Commodity Aid», con Allegati	17 luglio 1989	29
182.		
28 marzo 1990, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Ciad, con Allegati	28 marzo 1990	39
183.		
18 maggio 1990, Roma		
Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Vietnam, con Annesssi	26 novembre 1990	47
184.		
2 settembre 1990, Mogadiscio		
Scambio di Lettere tra Italia e Somalia per alcune modifiche all'Accordo del 26 novembre 1988 relativo ad un Commodity Aid dell'ammontare di 15 milioni di dollari, con Allegato	1° giugno 1990	63
185.		
2 settembre 1990, Mogadiscio		
Scambio di Lettere per alcune modifiche all'Accordo italo-somalo del 26 novembre 1988 relativo ad un Commodity Aid dell'ammontare di 50 miliardi di lire, con Allegato	1° giugno 1990	75

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Accordo tra Italia e Marocco sull'indennizzo dei beni italiani trasferiti al Marocco (Rabat, 25 maggio 1982). *Vedi legge n. 348 del 12 luglio 1984 in S.O. alla* G.U. *n. 200 del 21 luglio 1984.*	18 gennaio 1991
Accordo tra Italia e Svizzera per iniziative comuni a difesa dell'inquinamento delle acque (Roma, 13 novembre 1985). *Vedi legge n. 97 del 9 aprile 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 100 del 25 settembre 1990.*	2 dicembre 1990
Accordo tra Italia e Sri Lanka relativo alla reciproca promozione degli investimenti con Protocollo (Colombo, 25 marzo 1987). *Vedi legge n. 359 del 9 ottobre 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 251 dell'8 novembre 1989.*	20 marzo 1990
Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con Scambio di Note (Pallanza, 21 ottobre 1988). *Vedi legge n. 329 del 5 novembre 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 267 del 15 novembre 1990.*	31 dicembre 1990
Accordo tra Italia e Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo (Roma, 5 dicembre 1988). *Vedi legge n. 179 del 23 giugno 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 161 del 12 luglio 1990.*	27 dicembre 1990

Il Segretario Generale dell'OCSE ha comunicato che l'Assemblea Generale di Eurochemic in data 29 novembre 1990 ha deciso la cessazione definitiva della Società con effetto dalla stessa data. Parimenti ha cessato di essere in vigore, ai sensi dell'art. 17(c), la Convenzione istitutiva dell'Eurochemic, firmata a Parigi il 20 dicembre 1957.

La Comunità Europea ha notificato l'intenzione di applicare a titolo definitivo, l'Accordo Internazionale del 1983 sul Caffè, nel testo prorogato dalla Risoluzione n. 347 del Consiglio Internazionale del Caffè, del 4 luglio 1989.

179.

Algeri, 28 dicembre 1988

Protocollo di cooperazione italo-algerino per il triennio 1988-1990

(Entrata in vigore: 28 dicembre 1988)

N.B. — Questo Protocollo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici

PROTOCOLE DE COOPERATION ITALO-ALGERIEN PORTANT SUR LA TRIENNIE 1988-1990

Dans l'esprit qui anime les rapports d'amitié et de voisinage entre l'Algerie et l'Italie et ayant en vue l'amélioration continue de leurs relations globales qu'elles souhaitent insérer dans le cadre d'une collaboration régionale au service de la paix, de la stabilité et du développement, les deux Parties sont convenues de renforcer et d'élargir la coopération entre les deux Pays:

- considérant la nécessité de mieux adapter les instruments bilateraux existants afin qu'ils reflètent cette volonté commune et de se doter des moyens qui répondent plus efficacement aux nouvelles orientations et exigences de leur coopération sur la base des textes législatifs et règlementaires respectifs des deux Pays;

- considérant les importants objectifs de développement économique et social de l'Algerie et les efforts entrepris par les Autorités algériennes pour un programme de réforme économique visant une plus grande efficacité des entreprises ainsi que la volonté italienne de contribuer à leur succès par un ensemble d'actions de coopération adéquat et harmonieux;

- compte tenu du fait que les objectifs de développement algériens sus-cités visent en particulier l'accroissement et l'amélioration du fonctionnement du système productif moyennant la mise en valeur et la restructuration des secteurs agricole et industriel, la dynamisation et la diversification des exportations et l'encouragement du partenariat d'entreprise ainsi que la creation d'entreprises nationales (publiques et privées) et des societés d'économie mixte (joint-ventures);

- convenant de l'intérêt d'inscrire dans un programme pluriannuel, les actions de coopération entre les

deux Pays, conformément à ce qui a déjà été convenu entre les deux Parties à l'occasion des rencontres intergouvernementales d'Alger des 22 et 23 décembre 1987 et des 27-30 Juin 1988;

- considérant l'opportunité de trouver des formes et des contenus de coopération adaptés à la phase de développement socio-économique des deux Pays et susceptibles de jouer un rôle de catalyzeur pour le rapprochement des deux économies et pour répondre aux objectifs de croissance économique de l'Algerie,

les deux Parties sont convenues de ce qui suit:

A la lumière des exigences et considérations citées ci-dessus et compte tenu des critères prioritaires des deux Pays, les actions de coopération entre l'Italie et l'Algerie s'insèrent dans le cadre d'un programme d'une durée triennale couvrant la période 1988-1990.

Le programme répondra, en particulier, au renforcement des capacités de développement agricole et industriel d'une part et à l'amélioration de la gestion du potentiel existant, d'autre part, à travers la réalisation d'actions communes dans les secteurs prioritaires.

Pour la réalisation du programme, il est prévu le recours à des instruments diversifiés devant répondre avec souplesse aux exigences des situations et aux besoins specifiques de développement de l'Algérie et en rapport avec la contribution que peut apporter l'Italie à la réalisation d'un tel objectif.

Afin d'assurer le succès de la coopération bilatérale et en vue d'une meilleure coordination et intégration du programme d'actions à réaliser, les deux Parties sont convenues de l'importance d'un dialogue continu harmonisant les exigences de développement de l'Algérie et de la coopération italienne.

Sur la base des critères précités qui inspireront la coopération entre les deux Pays, les deux Parties ont défini le programme de coopération 1988-1990 suivant:

A - Assistance Technique

Conscientes de l'importance de favoriser le secteur des ressources humaines en vue de l'objectif algérien de modernisation et de renforcement du système productif déjà mentionné, les deux Parties s'efforceront de réaliser en commun des actions conjointes dans le domaine de la formation des cadres et technico-professionnelle, de la recherche scientifique et technologique ainsi que du transfert de technologie.

Dans ce but, elles faciliteront de manière particulière les activités de collaboration entre Institutions technico-scientifiques et universitaires des deux Pays, ainsi qu'entre d'autres organismes compétents, y compris les Organisations non gouvernementales, ayant pour finalité les aspects de la production et de l'organisation industrielle et agricole, l'ingéniérie, la maintenance, l'innovation technologique, notamment par la réalisation de projets pilotes.

Les deux Parties ont également convenu d'engager des actions de coopération en matière de récupération, de restauration et de valorisation des biens culturels.

Une liste indicative des divers projets et initiatives entrant dans le cadre de l'assistance technique sus-citée, sera arrétée dans les plus brefs delais, compte tenu entre autres, des interventions déjà identifiés lors des rencontres intergouvernementales qui ont eu lieu à ce sujet.

Une attention particulière sera accordée aux projets de recherche et de formation dans le but d'apporter des solutions à des problêmes communs au niveau regional (terres arides, désertification et situations similaires).

A ce sujet, les deux Parties sont convenues que les actions portant sur la formation, l'assistance technique, la recherche, les études, la documentation technique et l'ingénierie, seront financées par des dons. L'équipement destiné à la recherche scientifique et technologique et au transfert de technologie, sera également financé par des dons.

Dans ce but, la Partie italienne s'engage à mettre à la disposition de l'Algérie une somme équivalente à 70 millions de dollars U.S.

Afin d'ordonner les modalités des actions de formation et d'assistance technique, les deux Parties procéderont à la révision des Protocoles additionnels à l'Accord de coopération technique et scientifique du 18 juin 1971, pour les adapter aux nouveaux principes et exigences de la coopération entre les deux Pays.

Les modalités de réalisation des projets pilotes et d'autres initiatives particulières pourront être convenues entre les deux Parties par arrangement ou échange de lettres.

B - Aide Projet

Pour répondre aux nécessités et aux objectifs de développement de l'Algerie, les deux Parties s'engageront en outre, dans la réalisation de projets de développement dans les secteurs prioritaires suivants, en faveur desquels la

Partie italienne s'engage à intervenir par un crédit à des termes concessionnels

- agriculture, hydraulique, forêts, pêche et agro-industrie,
- industries mécaniques et manufacturières,
- infrastructures de base notamment dans le domaine de l'hydraulique, assainissement et adduction d'eaux, transports et communications,
- télécommunications et industries électriques et électroniques,
- santé publique.

Une liste indicative de projets retenus pour le financement dans ces secteurs sera arrêtée dans les plus brefs délais, compte tenu entre autres des projets identifiés au cours des rencontres intergouvernementales qui ont eu lieu à ce sujet.

A cet égard les deux Parties ont mis en relief l'importance de parvenir à une coopération ample et durable notamment par des projets concernant des activités de sociétés mixtes et des activités productives à réaliser en commun ou par une partie pour l'autre (partenariat d'entreprise), avec une attention particulière aux initiatives permettant le developpement de la petite et moyenne industrie dans les secteurs productifs.

Dans ce cadre; les deux Parties conviennent de la nécessité d'encourager la constitution de societés mixtes, notamment par la mise en oeuvre de facilités réciproques, dans la perspective de renforcer la cooperation industrielle à long terme entre les deux Pays.

Les deux Parties considèrent qu'un soutien aux activités de la sous-traitance constitue un moyen concret et efficace à la promotion de la petite et moyenne entreprise.

La sélection des projets se fera sur la base des propositions spécifiques d'interventions prioritaires avancées par les Autorités algériennes et après une évaluation technico-économique de la documentation fournie.

Les deux Parties réserveront à cette forme d'aide une somme equivalente à 220 millions de dollars U.S., dont 83 millions de dollars U.S. pour le financement des projets déjà retenus dans le secteur mécanique, à utiliser de préférence en mixage avec des crédits à l'exportation et eventuellement des dons selon la nature des actions que comportent lesdits projets.

Sur la base des normes italiennes en matière de coopération financière, les crédits concessionnels en question seront accordés aux conditions suivantes:
- remboursement en 20 ans, dont 5 ans de grâce;
- taux d'intérêt:1,75%.

A partir du 1er Janvier 1989, pour les nouvelles initiatives qui devront être approuvées par les Organismes compétents de la coopération italienne et qui seront financées avec des crédits mixtes, les crédits concessionnels mixés seront octroyés aux conditions suivantes:

- remboursement en 25 ans, dont 10 ans de grâce;
- taux d'intérêt: 1%

Les modalités techniques de mise en place, d'utilisation et remboursement de ces credits seront définies par les Conventions financières que le "Mediocredito Centrale" sera autorisé par le Gouvernement italien à signer avec la Banque Algérienne de Développement, agissant en qualité d'ordonnateur, pour le financement des projets arrétés d'un commun accord par les deux Parties.

C - Aide Programme à termes concessionnels

Les deux Parties ont prévu de réaliser des programmes concernant des exigences spécifiques de renforcement de secteurs prioritaires de l'économie algérienne, en relation avec la consolidation ou l'adaptation des bases structurelles de l'économie.

La Partie italienne a évoqué à ce sujet la possibilité d'intervenir par des crédits concessionnels jusqu'à un montant équivalent à 30 millions de dollars U.S..

Dans ce but, la partie algérienne soumettra à l'approbation de la partie italienne, les programmes qui répondent aux critères sus-mentionnés.

Les conditions et les modalités de mise en place, d'utilisation et de remboursement du crédit concessionnnel en question, seront les mêmes que celles citées sous le point "B".

Les deux Parties ont également évoqué l'opportunité de coordonner cette forme d'aide avec certaines actions susceptibles d'être mise en oeuvre avec des Organisations Internationales.

D - Programme d'urgence

La Partie italienne a confirmé sa disponibilité à prendre en considération d'éventuelles requêtes algériennes de programmes et actions en matière d'urgence.

E - Un Comité de Suivi composé de représentants des deux Pays, et placé sous l'égide des deux Ministères des Affaires Etrangères, se réunira au moins une fois par an pour se prononcer sur l'éligibilité des projets, evaluer l'état d'avancement des projets retenus, les résultats de la

cooperation bilatérale et notamment décider des moyens et mesures propres à résoudre les difficultés qui entraveraient la bonne exécution des projets.
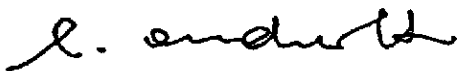
Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'utilisation des dits fonds.

Fait à Alger le le 28 décembre 1988 en double exemplaire, en langue française.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE ITALIENNE

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

LE MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ITALO-ALGERINA RELATIVO AL TRIENNIO 1988-1990

Nello spirito che anima i rapporti di amicizia e di vicinato tra l'Algeria e l'Italie ed in vista di un continuo miglioramento delle loro relazioni globali che esse desiderano inquadrare nell'ambito di una collaborazione regionale al servizio della pace, della stabilita e dello sviluppo, le due Parti hanno convenuto di rafforzare e di allargare la cooperazione tra i due Paesi:

- considerando la necessita di adeguare in maniera appropriata gli strumenti bilaterali esistenti affinché rispecchino tale volontà comune e di dotarsi dei mezzi che meglio rispondono ai nuovi orientamenti ed alle nuove esigenze della loro cooperazione in base ai rispettivi testi legislativi e regolamentari di entrambe i Paesi;

- considerando gli importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale dell'Algeria e gli sforzì intrapresi dalle Autorita algerine per un programma di riforma economica volto ad una maggiore efficacia delle imprese nonché la volonta italiana di contribuire al loro successo mediante un insieme adeguato ed omogeneo di attivita di cooperazione;

- in considerazione del fatto che gli obiettivi di sviluppo algerini summenzionati sono volti in particolare all'incremento ed al miglioramento del funzionamento del sistema produttivo mediante la valorizzazione e la ristrutturazione del settore agricolo e del settore industriale a rendere piu dinamiche ed a diversificare le esportazioni ed a incoraggiare le parnership imprenditoriali ed a costituire imprese nazionali (pubbliche e private e societa in economia mista (joint-ventures);

- convenendo dell'interesse di iscrivere in un programma pluriennale le attivita di cooperazione tra i due Páesi, conformemente a quanto gia fu convenuto tra entrambe le Parti in occasione degli incontri intergovernativi di Algeri del 22 e 23 dicembre 1987 e del 27-30 giugno 1988;

- considerando l'opportunita di reperire forme e contenuti di cooperazione adeguati alla fase di sviluppo socio-economico di entrambe i Paesi e di svolgere una funzione di catalizzatore per il ravvicinamento delle due economie e per rispondere agli obiettivi di sviluppo economico dell'Algeria;

le due Parti hanno convenuto quanto segue:

Alla luce delle esigenze e delle considerazioni summenzionate ed in considerazione dei criteri prioritari di entrambe i Paesi, le attività di cooperazione tra l'Italia e l'Algeria si inseriscono nell'ambito di un programma di durata triennale che include il periodo 1988-1990.

In perticolare il programma dovrà assicurare il rafforzamento delle capacita di sviluppo agricolo ed industriale , nonché il miglioramento della gestione delle potenzialità esistenti tramite la realizzazione di azioni in comune nei settori prioritari.

Per quanto riguarda la realizzazione del programma e previsto il ricorso a strumenti diversificati atti a rispondere con flessibilita alle esigenze delle situazioni ed ai fabbisogni specifici di sviluppo dell'Algeria, anche in relazione al contributo che puo essere dato dall'Italia alla realizzazione di un tale obiettivo.

Al fine di garantire il successo della cooperazione bilaterale ed in vista di un coordinamento ed di un'integrazione più efficaci del programma di attivita da realizzare, entrambe le Parti hanno convenuto dell'importanza di un dialogo continuo che contemperi le esigenze di sviluppo dell'Algeria e della cooperazione italiana.

In base ai predetti criteri che ispireranno la cooperazione tra i due Paesi, le due Parti hanno definito il seguente programma di cooperazione 1988-1990:

A - Assistenza tecnica

Consapevoli dell'importanza di favorire il settore delle risorse umane in vista dell'obiettivo algerino di ammodernamento e di rafforzamento del sistema produttivo summenzionato, entrambe le Parti si sforzeranno di realizzare in comune azioni congiunte nel campo della formazione dirigenziale e tecnico-professionale, della ricerca scientifica e tecnologica nonché del trasferimento di tecnologie.

A tal fine, esse agevoleranno in modo particolare le attivita di collaborazione tra Enti tecnico-scientifici ed universitari di entrambe i Paesi, nonché tra altri organismi competenti comprese le Organizzazioni non governative, aventi come finalita i vari aspetti della produzione e dell'organizzazione industriale ed agricola, l'ingegneria, la manutenzione, e l'innovazione tecnologica, soprattutto mediante la realizzazione di progetti pilota.

Entrambe le Parti hanno altresì convenuto di intraprendere azioni di cooperazione in materia di ricupero, di restauro e di valorizzazione dei beni culturali.

Una lista indicativa dei vari progetti ed delle varie iniziative che rientrano nell'ambito dell'assistenza tecnica summenzionata, sara decisa al piu presto, tenendo conto tra l'altro, degli interventi gia identificati in occasione degli incontri intergovernativi che si sono svolti su questi argomenti.

Particolare attenzione sara consacrata ai progetti di ricerca e di formazione allo scopo di apportare soluzioni a problemi comuni a livello regionale(terre aride, desertificazione e situazioni analoghe).

A questo proposito, entrambe le Parti hanno convenuto che le azioni aventi come oggetto la formazione, l'assistenza tecnica, la ricerca, gli studi, la documentazione tecnica e l'ingegneria, saranno finanziate tramite doni. Le attrezzature destinate alla ricerca scientifica e tecnologica ed al trasferimento di tecnologia, saranno anche finanziate con doni.

A tal fine la Parte italiana si impegna a mettere a disposizione dell'Algeria una somma equivalente a 70 milioni di dollari USA.

Per disciplinare le modalità delle attività di formazione e di assistenza tecnica, le due Parti procederanno alla revisione dei Protocolli addizionali all'Accordo di cooperazione tecnica e scientifica del 18 giugno 1971, al fine di adattarle di nuovi principi ed esigenze di cooperazione tra i due Paesi.

Le modalità di realizzazione dei progetti pilota e di altre iniziative particolari potranno essere convenute tra entrambe le Parti mediante intesa o scambio di lettere.

B - Progetti supplementari

Per rispondere alle necessità ed agli obiettivi di sviluppo dell'Algeria, le due Parti si impegneranno inoltre nella realizzazione di progetti di sviluppo nei seguenti settori prioritari, a favore dei quali la Parte italiana si impegna ad intervenire per un credito a condizioni agevolate:

- agricoltura, idraulica, foreste, pesca e agro-industria;
- industrie meccaniche e manufatturiere,
- infrastrutture di base in particolare nel settore dell'idraulica, della bonifica e dell'adduzione delle acque, trasporti e comunicazioni,
- telecomunicazioni ed industrie elettriche ed elettroniche,
- sanità pubblica.

Una lista indicativa di progetti selezionati per il finanziamento in questi settori sarà decisa al più presto in considerazione tra l'altro dei progetti individuati durante gli incontri intergovernativi svoltisi in proposito.

In tal senso entrambe le Parti hanno posto in rilievo l'importanza di pervenire ad una cooperazione ampia e durevole, soprattutto con progetti concernenti attività di società miste ed attività produttive da realizzarsi congiuntamente oppure da una Parte per l'altra (partnership imprenditoriale), con una particolare attenzione per le iniziative volte a sviluppare la piccola e media impresa nei settori produttivi.

In questo ambito entrambe le Parti convengono della necessità di incoraggiare la creazione di società miste, soprattutto con l'attuazione di agevolazioni reciproche, nella prospettiva di rafforzare la cooperazione industriale a lunga scadenza tra i due Paesi.

Le due Parti considerano che un appoggio alle attività di sub-appalto rappresenta un mezzo concreto ed efficace per la promozione della piccola e media industria.

La selezione dei progetti avverrà in base a proposte specifiche di interventi prioritari sottoposte dalle Autorità algerine, dopo una valutazione tecnico-economica della documentazione fornita.

Entrambe le Parti destineranno a favore di detta forma di aiuto una somma equivalente a 220 milioni di dollari USA, di cui 83 milioni di dollari U.S.A. per il finanziamento dei progetti già selezionati nel settore meccanico, da utilizzarsi preferibilmente insieme a crediti all'esportazione e ad eventuali doni secondo la natura delle azioni implicate in tali progetti.

In base alle norme italiane in materia di cooperazione finanziaria, i crediti agevolati in questione saranno concessi alle seguenti condizioni:

rimborso in 20 anni, di cui 5 anni di grazia;

tasso d'interesse: 1%

Le modalita tecniche di collocazione, di utilizzazione e di rimborso di questi crediti, saranno definite dalle Convenzioni finanziarie che il "Mediocredito Centrale" sara autorizzato dal Governo italiano a firmare con la Banca Algerina di Sviluppo, agente come autorita competente per i mandati di pagamento di spese pubbliche, per finanziare i progetti decisi di comune accordo da entrambe le Parti.

C- Programmi supplementari a termini agevolati

Le due Parti hanno previsto di realizzare programmi concernenti esigenze specifiche di rafforzamento di settori prioritari dell'economia algerina, in relazione con il consolidamento o l'adattamento delle basi strutturali dell'economia.

A questo proposito la Parte italiano ha ventilato la possibilita di intervenire mediante crediti agevolati fino ad un ammontare equivalente a 30 milioni di dollari USA.

A tal fine, la Parte algerina sottoporrà all'approvazione della parte italiana, i programmi che corrispondono ai criteri summenzionati.

Le condizioni e le modalità di collocazione, di utilizzazione e di rimborso del credito agevolato in questione saranno analoghe a quelle menzionate al punto "B".

Entrambe le Parti hanno altresi preso in considerazione l'opportunita di coordinare questa forma di aiuto con alcune azioni che possono essere realizzate con Organizzazioni Internazionali.

D - Programma di urgenza

La parte italiana ha conermato la sua disponibilità a prendere in considerazione eventuali richieste algerine di programmi ed azioni in casi di emergenza.

E. Un Comitato di Vigilanza composto da rappresentanti di entrambe i Paesi, postc sotto l'egida dei due Ministeri degli Affari Esteri, si riunira almeno una volta l'anno per pronunciarsi sulla elegibbilita dei progetti, valutare lo stato di

avanzamento dei progetti prescelti, i risultati della cooperazione bilaterale, e decidere in particolare riguardo ai mezzi e misure propri a risolvere le difficoltà che intralcerebbero una corretta esecuzione dei progetti.

Il presente Protocollo rimarra in vigore fino all'utilizzazione di detti fondi.

Fatto ad Algeri, il 28 dicembre in doppio esemplare, in lingua francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

180.

Islamabad, 5 giugno 1989

Memorandum di Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan per l'ampliamento dell'attuale programma di controllo della tubercolosi tra i profughi afghani nella provincia pakistana al confine nord-occidentale

(Entrata in vigore: 5 giugno 1989)

N.B. Il Memorandum non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.

MEMORANDUM D'INTESA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN
PER
L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PROGRAMMA DI CONTROLLO
DELLA TUBERCOLOSI TRA I PROFUGHI AFGHANI
NELLA PROVINCIA PAKISTANA AL CONFINE NORD-OCCIDENTALE

Il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan ed il Governo della Repubblica Italiana - nel quadro dell' Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica, firmato ad Islamabad il 20 agosto 1975, e tenuto conto dei risultati positivi finora ottenuti dal Ministero delle Finanze e degli Affari Economici del Governo Pakistano - convengono di stipulare il presente Memorandum per una ulteriore estensione del periodo biennale (1988-89) del Programma per il Controllo della Tubercolosi tra i profughi afghani nella provincia pakistana al confine nord occidentale.

Art. 1 - Obiettivi e mezzi del Progetto.

L'obiettivo generale del Programma biennale (1988-89) è quello di fornire sostegno alle autorità pakistane nella lotta contro la tubercolosi fra i profughi afghani, per mezzo di:

- addestramento e riaddestramento del personale locale che opera nel campo della prevenzione e della cura della tubercolosi;
- standardizzazione delle attività terapeutiche e diagnostiche, nonché dell'effettuazione di studi chimici ed epidemiologici;
- coordinamento e supervisione delle attività di tutte le Agenzie impegnate nel Programma di Controllo della Tubercolosi tra i profughi afghani.

Art. 2 - Impegni del Governo Italiano.

Il Governo Italiano si impegna a:

2.1. Inviare un gruppo di esperti per due anni, compreso un capo-gruppo, uno specialista in tubercolosi, un radiologo ed un amministratore del Programma, nonché esperti, in breve missione se necessario.

2.2. Fornire un fondo in loco per il pagamento dei salari del personale locale, del canone d'affitto degli uffici, dell'acquisto di forniture disponibili in loco e per le necessità amministrative generali.
2.3. Acquistare ed inviare quelle medicine, quei materiali e quelle attrezzature necessari per soddisfare gli obiettivi sovramenzionati.

Art. 3 - Impegni del Governo Pakistano.

Il Governo Pakistano si impegna a:

3.1 Assicurare l'accesso a tutte le strutture sanitarie ed universitarie esistenti, ai mezzi di comunicazione ed ai dati che sono necessari agli esperti italiani per l'attuazione del Programma sovramenzionato.
3.2. Garantire la disponibilità di adeguato personale medico, tecnico e non-tecnico.
3.3. Rinunciare alle formalità connesse al lavoro ed al soggiorno degli esperti italiani ed esentare dalle tasse e dalle imposizioni fiscali di qualsiasi tipo i materiali e le attrezzature donate dal Governo Italiano.
3.4. Concedere agli esperti italiani, che operano in Pakistan nel quadro del Progetto, facilitazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli garantiti agli esperti dei paesi terzi dell'Organizzazione internazionale che opera nel settore dei programmi di cooperazione tecnica.

Art. 4 - Efficacia.

4.1. Il presente Memorandum avrà effetto dal momento della firma e sarà valido fino al completamento delle attività ivi descritte, esso sarà considerato prolungabile sulla base di un futuro accordo tra le Parti.
4.2. Il presente Memorandum non costituisce un trattato internazionale, ma mira solo a definire le responsabilità amministrative dei due Governi in relazione alla esecuzione del Progetto, nel quadro del sovramenzionato Accordo di Base di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra i due paesi.
4.3. Il presente Memorandum può essere emendato in qualsiasi momento, su mutuo consenso dei due Governi, tramite uno scambio di lettere.

4.4. Qualsiasi controversia che scaturisca dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Memorandum verrà risolta amichevolmente tramite consultazioni ovvero negoziati tra i due Governi.

4.5. Il presente Memorandum viene redatto in 2 copie, firmate a Islamabad il 5 giugno 1989, nella lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Islamica del Pakistan
Aftab Ahmed Khan
Additional Secretary
Economic Affairs Division

Per il Governo
della Repubblica Italiana
Arduino Fornara
Ambasciatore d'Italia

181.

Roma, 17 luglio 1989

Protocollo finanziario tra Italia e Angola di «Commodity Aid», con Allegati

(Entrata in vigore: 17 luglio 1989)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

PROTOCOLLO FINANZIARIO
(COMMODITY AID)

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola (d'ora innanzi indicate "Le Parti"):

CONSIDERANDO che il Processo Verbale della VI Commissione Mista di Cooperazione Economica e allo Sviluppo tenutasi tra le Parti a Luanda dall'8 all'11 Dicembre 1987 e nel corso della quale è stata passata in rassegna l'attività di Cooperazione svolta tra i due Paesi e, in particolare, nel periodo 1984/1986;

CONSIDERANDO che nel predetto Processo è stato - tra l'altro - previsto un impegno del Governo Italiano per l'importo di 33.300.000 (trentatremilionitrecento mila) ECU, sotto forma di dono, per la realizzazione di un Programma di Importazione in Angola di beni essenziali e servizi connessi di produzione italiana;

CONSIDERANDO che, per il finanziamento summenzionato è necessario un Protocollo tra le Parti regolante gli impegni dei Governi dei due Paesi;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

MONTANTE DEL FINANZIAMENTO

IL Governo Italiano accorda , a titolo di dono, al Governo della Repubblica Popolare dell'Angola un finanziamento per l'ammontare di 33.300.000 (trentatremilionitrecentomila) ECU ai termini ed alle condizioni indicate nel presente Protocollo, per l'importazione in Angola di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tali beni, servizi e spese accessorie, sono specificati agli Allegati 1 e 2.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla normativa italiana, il finanziamento potrà essere utilizzato fino ad un massimo di 15.000.000 (quindicimilioni) di ECU nel 2° semestre 1989, e la rimanenza di 18.300.000 (diciottomilionitrecentomila) ECU nel 1990.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:
a)acquisto al costo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli articoli 3 e 5 del presente Protocollo, nell'ambito delle categorie di beni indicate nell'Allegato 1 del Protocollo stesso;
b)oneri connessi al trasporto ed all'assicurazione;
c)altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 1 del presente Protocollo.

3. Il Governo Italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, in Italia, l'importo del finanziamento di cui all'art.1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4, su di un "Conto Speciale" denominato "Banco Nacional de Angola - Programma di Sviluppo", presso idoneo istituto bancario italiano, in seguito denominato "Banca Agente", designato d'intesa tra le Parti. La Banca Agente sarà responsabile della gestione amministrativa del Programma.

4. Il Governo Italiano provvederà al versamento dei montanti convenuti tra le Parti come segue:

a) il versamento della prima quota avverrà entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento del mandato irrevocabile alla Banca Agente, specificato nell'Allegato 3, in conformità a quanto disposto al punto 1) del presente articolo.
b) la seconda quota verrà versata ad esaurimento della prima, come disposto al punto 1 del presente articolo.
Il citato Conto Speciale, denominato "Banco Nacional de Angola - Programma di Sviluppo", sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo art. 4.

5. I servizi di assistenza tecnica connessi all'acquisto dei beni e servizi da importare in Angola, saranno effettuati da una società italiana specializzata in attività di approvvigionamento, in seguito denominata la "Società", all'uopo designata d'intesa tra le Parti sulla base di una lista che sarà fornita dal Governo Italiano. A tale fine il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola stipulerà con la Società apposito contratto ai sensi

dell'art.5. La Società prescelta non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la Banca Agente prescelta.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola costituirà presso il Ministero del Commercio Estero, per l'esecuzione del Programma di Sviluppo, un Comitato di Gestione, in seguito denominato "Il Comitato", presieduto da un "Responsabile del Programma", designato dallo stesso Ministero e composto da funzionari della: Segreteria di Stato della Cooperazione Angolana, Direzione del Piano e Controllo Valutario, Direzione del Credito del Banco Nacional de Angola e da un esperto designato dal Governo Italiano.
Il Comitato sarà àssistito da personale tecnico e amministrativo angolano adeguato e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Angola o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il Comitato sarà responsabile dell'approvazione delle liste dei beni e servizi connessi da importare in Angola, predisposte in forma dettagliata. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino i destinatari dei beni e le modalità di cessione ai medesimi in valuta locale.

3. Il Comitato, per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, su proposta di uno dei suoi membri, potrà avvalersi, di volta in volta, di un ulteriore esperto del Ministero degli Affari Esteri Italiano -D.G.C.S.-. Tale esperto potrà anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal Comitato stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

4. Su proposta della Società, di cui all'art.2 punto 5), il Comitato deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione alla Società stessa ed al Banco Nacional de Angola. Qualora l'esperto italiano formuli motivate obbiezioni, ne darà comunicazione scritta alle competenti Autorità Angolane e Italiane, che avvieranno consultazioni improrogabilmente entro otto giorni.

5. I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla Società, per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2. La Società invierà i contratti al Banco Nacional de Angola che, con l'emissione della Lettera di Credito Irrevocabile, darà le istruzioni necessarie alla Banca Agente italiana ai fini della esecuzione di ogni operazione.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola potrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art.2 punto 3) esclusivamente per:
a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente all'art.5;
b) il pagamento dei servizi resi dalla Banca Agente e delle competenze dovute alla Società, così come specificato all'art.5 punto 7);
Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, attraverso il Banco Nacional de Angola, conferirà Mandato Irrevocabile alla Banca Agente per effettuare ogni pagamento che le sia richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3.

2. Conformemente alle disposizioni in vigore in Italia, la Banca Agente effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La Banca Agente avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applicherà il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale" di cui all'art.2 punto 4) che sarà definito nel Mandato di cui all'Allegato 3 punto 8) del presente Protocollo.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. IL Governo della Repubblica Popolare dell'Angola affiderà alla Società l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i relativi contratti di acquisto così come specificato all'art. 3 punto 5) del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola e la Società.

2. L'oggetto delle forniture sarà fatto conoscere in Italia dalla Società attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere.

3. Le ditte interessate potranno rivolgersi alla Società per proporsi come fornitori.
Per ciascuna delle forniture di valore fino a 200.000 ECU la Società raccoglierà offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 imprese per valori superiori.

4. Per le forniture di pezzi di ricambio e di materiale ausiliario, la Società potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui i pezzi di ricambio ed i materiali ausiliari si riferiscono.

5. La Società dovrà inviare al Comitato le offerte accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi, al fine di acquisire la necessaria approvazione.

6. La Società stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art.3 punto 5).

7. Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola riconoscerà alla Banca Agente, per l'attività di amministrazione, una commissione pari all'0,50% del valore dell'importo del finanziamento.
Alla Società, per i servizi connessi alla individuazione dei beni da importare e per la stipula dei contratti di acquisto, il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola riconoscerà una commissione pari all'1%.
Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, attraverso il Banco Nacional de Angola, darà mandato alla Banca Agente di disporre il versamento delle predette commissioni mediante prelievo dal Conto Speciale in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte della importazione di merci e servizi.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Nel caso di necessità legate allo sviluppo dei progetti di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire un fondo di contropartita.
Resta inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente non dovrà in ogni caso superare il controvalore in moneta locale del prezzo di acquisto degli stessi.

2. Il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola aprirà presso il Banco Nacional de Angola un conto corrente in moneta locale, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del Programma, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi degli articoli precedenti.

3. Di comune accordo tra le Parti il sopracitato conto corrente sarà utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi locali di progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione Italiana.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il Comitato fornirà alle Parti, semestralmente, a partire dal primo deposito sul Conto Speciale, un rapporto dettagliato che renda conto:
a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Procollo;
b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi del Programma;
c) delle singole spese effettuate e del loro valore in ECU;
d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;
e) della utilizzazione dei fondi di contropartita ai sensi dell'art.6.

2. Il Comitato, non oltre 3 mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle Parti un rapporto globale sulla esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La Banca Agente avrà la responsabilità di:
a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica Popolare dell'Angola in esecuzione del presente Protocollo;
b) fornire alle Parti, non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle Parti lo richieda, copia della suddetta documentazione;
c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana D.G.C.S., tramite l'esperto designato nel Comitato, di cui all'art.3 punto 3), d'intesa con il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola, verificherà ogni 6 mesi l'utilizzo del finanziamento, anche allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale e intersettoriale fra i beni di cui all'Allegato 1.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del Presente Protocollo e si impegnano a:
a) procedere allo scambio di opinioni attraverso i propri rappresentanti diplomatici in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;
b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma.

2. Le Parti si daranno reciprocamente tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le Parti potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed agli Allegati per mezzo di scambio di lettere.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo e degli Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione del fondo previsto dagli artt.1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le due Parti si consulteranno al riguardo; il residuo finanziamento potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le Parti.

ARTICOLO 12

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo Italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica Popolare dell'Angola dalla Segreteria di Stato per la Cooperazione.

Fatto a Roma, il 17 luglio 1989 in due originali in Italiano e due originali in Portoghese, entrambi i testi facente ugualmente fede.
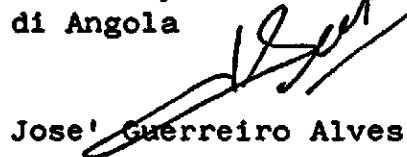
Per il Governo
della Repubblica Italiana

Mario Raffaelli

Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il Governo
della Repubblica Popolare
di Angola

Jose' Guerreiro Alves Primo

Vice Ministro degli Affari
Esteri per la Cooperazione

182.

Roma, 28 marzo 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Ciad, con Allegati

(Entrata in vigore: 28 marzo 1990)

N B — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Tchad, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des Termes de Reference agréés à Paris le 24 Octobre 1989, concernant la consolidation de la dette de la République du Tchad, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:
a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Tchad ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues et non reglées au 30 Septembre 1989, se rapportant aux fournitures de biens et services ou à l'exécution de travaux prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat conclu avant le 30 Juin 1989 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe A);
b) le règlement des intérêts de retard accumulés au 30 Septembre 1989 sur les dettes dont au paragraphe a) de cet article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord (Annexe B).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées à l'Article I, paragraphe a), seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Ammortissement (CAA) agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Tchad (ci-après dénommée

"CAA"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 30 Septembre 1997 et le dernier le 31 Mars 2003.
2) Les dettes visées a l'Article I, paragraphe o), seront remboursées et transferées par la "CAA" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats, en 8 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 1er Janvier 1991 et le dernier le 1er Juillet 1994.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "CAA" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe a) du précédent Article I et a partir du 1er Octobre 1989 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe b) du précédent Article I jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés aux taux d'intérêt de 6,00% par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Francais et de 6,00% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts seront payes dans les devises indiquées dans les contrats comme suit:
- en versements semestriels (31 Mars- 30 Septembre) dont le premier échéant le 30 Septembre 1990 pour ce qui concerne les dettes indiquees au paragraphe 1) du précédent Article II;
- en versements semestriels (1er Janvier - 1er Juillet) dont le premier echéant le 1 Juillet 1990 pour ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 2) du précédent Article II.

ARTICLE IV

Sous reserve de dispositions contraires du présent Accord, celui-ci n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquées pour justifier toute

modification des clauses des dits contrats en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 29 Juin 1989 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Tchad envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.
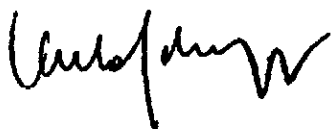
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 28 Mars 1990

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République du Tchad

Dr. Issa Khayar

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ciad, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i Paesi ed in attuazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 ottobre 1989, relativo alla ristrutturazione del debito della Repubblica del Ciad, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne il consolidamento:

a) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Ciad, o che beneficiano della garanzia di detto Stato, nei confronti dell'Italia, scaduti e non pagati alla data del 30 settembre 1989, derivanti da forniture di beni e di servizi e dalla esecuzione di lavori che prevedano un regolamento dilazionato su di un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di contratti stipulati anteriormente al 30 giugno 1989 assistiti da garanzia dello Stato italiano, per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata" SACE")annesso A);

b) il regolamento degli interessi di ritardato regolamento maturati sino al 30 settembre 1989 sui debiti di cui al precedente paragrafo a), calcolati ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III del presente Accordo (Annesso B).

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati negli Annesi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le due Parti.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a), saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento (CAA) agente per conto del Governo della

Repubblica del Ciad (qui di seguito chiamata "CAA"), alla "SACE" nelle valute indicate nei contratti, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadra' il 30 settembre 1997 e l'ultima il 31 marzo 2003.

2) I debiti di cui all'Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati e trasferiti dalla "CAA" alla "SACE" nelle valute indicate nei contratti, in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 1° gennaio 1991 e l'ultima il 1° luglio 1994.

ARTICOLO III

Sull'ammontare totale di ciascun debito il cui pagamento e' dilazionato in base al presente Accordo, la "CAA" s'impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" rispettivamente interessi su ciascun debito oggetto del presente Accordo, non regolato alla data di scadenza. Tali interessi matureranno dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo a) del precedente Articolo I, e dal 1°ottobre 1989 per quanto riguarda i debiti di cui al paragrafo b) del precedente Articolo I fino al regolamento del debito, e verranno calcolati in base al tasso annuale del 6,00% sia per quanto riguarda i debiti in franchi francesi che i debiti in lire italiane.

Detti interessi verranno trasferiti nelle valute stabilite nei contratti, come segue:

-in rate semestrali (31 marzo-30 settembre) a decorrere dal 30 settembre 1990 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 1) del precedente Articolo II;

-in rate semestrali (1° gennaio-1° luglio), a decorrere dal 1° luglio 1990 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 2) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune ne gli impegni stipulati dalle Parti per le transazioni alle quali si riferiscono i debiti menzionati all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potra' essere invocata per giustificare una qualsiasi modifica delle clausole di detti contratti, in particolare delle clausole concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o delle convenzioni intervenute successivamente al 29 giugno 1989 ed aventi per effetto un aumento degli impegni del Ciad verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma.

In fede i Rappresentanti sottoscritti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 28 marzo ~~1989~~ 1990, in duplicato nella lingua francese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica del Ciad

183.

Roma, 18 maggio 1990

Accordo di cooperazione tecnica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, con Allegati

(Entrata in vigore: 28 novembre 1990)

AGREEMENT ON TECHNICAL COOPERATION
BETWEEN
THE REPUBLIC OF ITALY AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, desiring to strengthen the friendly ties between the two Countries and their peoples through the development of technical cooperation, have agreed as follows:

Article 1

The two Governments will encourage and facilitate on the basis of equality and mutual benefit, the implementation of technical cooperation projects in conformity with their policies of economic and social development.

Article 2

Within the framework of the technical cooperation envisaged in Article 1, the Government of the Republic of Italy, upon request of the Government of the Socialist Republic of Vietnam and according to the specific arrangements which the two Governments snall establish on each occasion, undertakes to make available the following facilities on a grant basis:

a - to provide Italian experts;
b - to supply equipment, materials and services;
c - to provide technical and professional training for Vietnam citizens sponsored by the Government of the Socialist Republic of Vietnam, through the grant of fellowships;
d - to promote and encourage surveys and projects concerning the economic development of Vietnam;
e - to set up professional, training and specialization centres and research and laboratory centres;
f - to provide scientific and technical documentation.

Article 3

1 - The expert, volunteer or cooperant proposed by the Government of the Republic of Italy in accordance with Article 2 shall secure clearance from the Government of the Socialist Republic of Vietnam prior to his departure for Vietnam.
2 - The expert, volunteer or cooperant shall obey the laws and regulations of the Government of the Socialist Republic of Vietnam and shall perform his duties in accordance with the terms of reference stipulated in the applicable development project arrangement.
3 - Both the Governments of the Republic of Italy and the Socialist Republic of Vietnam will have the right, after mutual consultation with the other, to recall or request for replacement of any expert whose personal/professional conduct proves to be unsatisfactory.

Article 4

Except for professional negligence, the Government of the Socialist Republic of Vietnam shall hold the Italian experts, volunteers or cooperants serving in Vietnam in accordance with the provisions of this agreement, harmless against any liability, suit, action, demands, damages, cost or fees on account of death, injury to person and property, or any other losses resulting from or connected with any act performed or omission made in the course of the performance of their official duties.

The Government of the Socialist Republic of Vietnam will be entitled to exercise and enforce the benefit of any defence or any right of set-off, counterclaim, insurance, indemnity, contribution or guarantee to which the experts, volunteers or cooperants become entitled.

If claims arise in a case where gross negligence or wilful or criminal intentions on the part of the personnel has been established the Government of the Socialist Republic of Vietnam may hold the experts, volunteers or cooperants concerned liable to indemnify the Government of the Socialist Republic of Vietnam. In that case, the Government of the Republic of Italy shall render all possible administrative assistance to the Vietnamese authorities competent for the enforcement or claim for reimbursement.

Article 5

In the event of any arrest or detention, for any reason whatsoever, of the Italian experts, volunteers or cooperants, or members of their families or of criminal proceedings being instituted against them, the Embassy of the Republic of Italy shall be promptly notified.

Article 6

In the event of international crisis the Italian experts, volunteers and cooperants and members of their families shall be accorded the usual repatriation facilities.

Article 7

In the performance of their duties the Italian experts, volunteers or cooperants shall be under the direction of the Government of the Socialist Reoublic of Vietnam or the Agencies or Organizations to which they are assigned. They shall comply with the laws, regulations and orders as may be in force from time to time in Vietnam.

The Government of the Socialist Reoublic of Vietnam shall ensure that the experts volunteers or cooperants are accorded treatment of a manner no less favourable than that accorded to similar technical assistance personnel working in Vietnam.

Article 8

The experts, volunteers or cooperants nominated by the Government of the Republic of Italy, in conformity with Article 2, paragraph a), shall enjoy the privileges and immunities listed in Annex "A".

Article 9

The obligations which the Government of the Republic of Italy assumes in regard to the training fellowhips to Vietnamese citizens under Article 2 (b) above are defined in Annex "B" to this Agreement.

Article 10

Equipment and other supplies made available by the Government of the Republic of Italy for any project agreed upon under this Agreement shall become the property of the Government of the Socialist Republic of Vietnam upon arrival in Vietnamese territory and will be used exclusively for the said project.

The Government of the Republic of Italy will not have to bear any taxes, duties and fiscal charges imposed in Vietnam on such equipment and supplies. Such taxes, duties and fiscal charges if any, shall be payable by the recipient.

Further obligations of the two Governments with regard to such equipment and supplies are defined in Annex "C" to this Agreement.

Article 11

Upon consultation and agreement between the two Governments their representatives will meet, whenever necessary, to review the results of the activities undertaken under this Agreement and to consider any question relating to the implementation of this Agreement.

Article 12

The present Agreement is complementary to and shall not in any way affect the international commitments of the two Governments.

Article 13

This Agreement including the Annexes shall come into force when the two Governments will have notified each other of having fulfilled the required procedures. The two Governments may, after mutual consultation, amend this Agreement by exchange of notes.

The Agreement shall remain in force for a period of five years and, renewed automatically, unless terminated earlier by either Government upon six months notice to the other in writing.
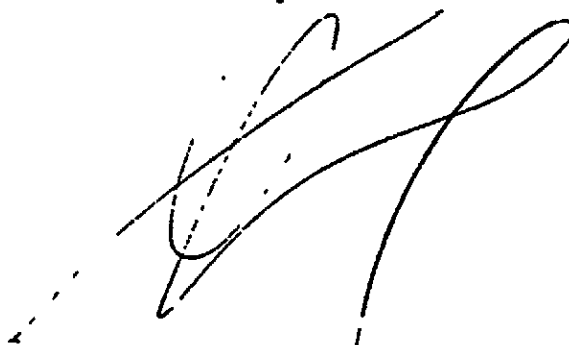
In the event of termination of this Agreement, the two Governments shall mutually consider the most appropriate manner for completing the projects undertaken under this Agreement.

Done in Rome, this 18th day of May, 1990 in duplicate in English language.

For the Government
of
the Republic of Italy

For the Government
of the
Socialist Republic of Vietnam

ANNEX "A"

The Government of the Socialist Republic of Vietnam shall, with regard to the experts, volunteers or cooperants made available by the Government of the Republic of Italy, undertake to provide the following privileges and immunities, subject to Vietnamese existing laws and regulations:

1 - to exempt the experts, volunteers or cooperants from taxation and any other fiscal charges from emoluments, remunerations and other allowances received by them from the the Government of Italy.

2 - The Government of the Socialist Republic of Vietnam shall accord the experts, volunteers or cooperants the privileges of duty free importation of household and personal effects as provided in the relevant laws, rules and regulations of the Socialist Republic of Vietnam as amended from time to time including the facility of importation of professional equipment within six months of their arrival, provided that such goods are re-exported from Vietnam on completion of their assignment.
However, it is the understanding that subsequent changes in the relevant Vietnamese rules will apply to those projects which will afterwards be initiated.

3 - To permit export of personal and household effects and articles imported under paragraph 2 above upon the final departure from Vietnam of experts, volunteers, cooperants and their families. In the event the above items are sold locally to non-exempt persons, local taxes must be paid.

4 - To grant to the experts, volunteers, cooperants and their dependents, free of charge the necessary entry-exit visas and any required permit and/or authorisation as well as exemption from visa immigration and other necessary dues provided that the volunteers and cooperants are not contractors and are not engaged as a partner of any profitable programme.

ANNEX "B"

The obligations of the Government of the Republic of Italy in regard to the training fellowship provided to the Vietnamese citizens.

1 - To meet international travel costs both ways between Vietnam and the place of training.
2 - To provide, for their period of training, appropriate allowances to the trainee for meeting tuition fees, living and travel expenses in the Country of training and also expenses for books etc.

ANNEX "C"

Obligations with regard to the equipment and supplies made available by the Government of the Republic of Italy.

1 - The Government of the Republic of Italy undertakes to:

a) deliver said equipment and supplies to the Government of the Socialist Republic of Vietnam or its agents, C.I.F. or C. and F., at a mutually agreed Vietnamese port;

b) notify the Government of the Socialist Republic of Vietnam of the estimated date of arrival of each shipment within shortest possible time and forward the relevant bill;

c) take care of delivering in sound order the equipment and supplies to the port of destination by stipulating to this end the necessary insurances.

2 - The Government of the Socialist Republic of Vietnam undertakes to:

a) notify the Government of the Republic of Italy of the required documentation for the Bureau of Customs clearance procedures;

b) take all necessary steps to guarantee prompt release from the Bureau of Customs of said equipment and supplies after the implementing agencies have paid all applicable expenses and fees.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam, desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli tra i due Paesi e i loro popoli attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnica, hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

I due Governi incoraggeranno e faciliteranno, sulla base dell'eguaglianza e del reciproco vantaggio, la realizzazione dei progetti di cooperazione tecnica in conformità alle loro politiche di sviluppo economico e sociale.

ARTICOLO 2

Nel quadro della cooperazione tecnica di cui all'articolo 1, il Governo della Repubblica Italiana, previa richiesta del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam e in conformità alle intese specifiche che i due Governi stabiliranno in ogni occasione, si impegna a mettere a disposizione le seguenti strutture su una base di dono:
a - fornire esperti italiani;
b - fornire attrezzature, materiali e servizi;
c - fornire addestramento tecnico e professionale ai cittadini vietnamiti sponsorizzati dal Governo della Repubblica Socialista del Vietnam , mediante la concessione di borse di studio;
d - promuovere ed incoraggiare sondaggi e progetti concernenti lo sviluppo economico del Vietnam;
e - istituire centri professionali, di addestramento e di specializzazione, nonchè centri di ricerca e laboratori;
f - fornire documentazione scientifica e tecnica.

ARTICOLO 3

1 - L'esperto, volontario o collaboratore proposto dal Governo della Repubblica Italiana in conformità all'Articolo 2, provvederà ad assicurarsi l'autorizzazione del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam prima della sua partenza per il Vietnam.

2 - L'esperto, volontario o collaboratore si conformerà alle leggi e ai regolamenti del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam ed espleterà le sue mansioni in ottemperanza ai termini di riferimento stipulati nell' intesa relativa al progetto di sviluppo.
3 - Sia il Governo della Repubblica Italiana che il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam avranno il diritto, previa consultazione reciproca, di richiamare o di richiedere la sostituzione di un esperto la cui condotta personale/professionale sia insoddisfacente.

ARTICOLO 4

Salvo che in caso di negligenza professionale, il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam riterrà gli esperti, volontari e collaboratori italiani - che lavorano nel Vietnam in conformità alle disposizioni del presente Accordo - immuni da qualsiasi responsabilità civile, causa giudiziaria, azione legale, reclami, richiesta di risarcimento danni, spese processuali o parcelle professionali relativi a decesso, danni a persone o cose, o a qualsiasi altra perdita connessa ad atti svolti o ad omissioni commesse nel corso dell'espletamento delle loro mansioni ufficiali.

Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam avrà il diritto ad esercitare e a far applicare il beneficio della difesa, o qualsiasi altro diritto di compensazione, controricorso, assicurazione, indennità, contributo o garanzia spettanti agli esperti, volontari e collaboratori.

Qualora vengano sporti reclami in un caso in cui sia stata accertata grave negligenza o intenti dolosi o criminali da parte del personale, il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam potrà ritenere gli esperti, volontari e collaboratori interessati responsabili civilmente e pertanto obbligati a indennizzare il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam. In questo caso, il Governo della Repubblica Italiana fornirà tutta l'assistenza amministrativa possibile alle autorità vietnamite competenti per l'applicazione o la richiesta di risarcimento.

ARTICOLO 5

Nel caso di arresto o detenzione, per qualsiasi motivo, degli esperti, volontari e collaboratori italiani, o di membri delle loro famiglie, o di procedimenti penali istituiti a loro carico, l'Ambasciata della Repubblica Italiana verrà prontamente notificata.

ARTICOLO 6

Nel caso di crisi internazionale, agli esperti, volontari e collaboratori italiani e ai membri delle loro famiglie verranno accordate le consuete facilitazioni per il rimpatrio.

ARTICOLO 7

Nell'espletamento delle loro mansioni gli esperti, i volontari e i collaboratori italiani si troveranno sotto la direzione del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam o delle agenzie o organizzazioni alle quali sono assegnati. Essi si atterranno alle leggi, regolamenti e normative vigenti di volta in volta nel Vietnam.

Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam si assicurerà che agli esperti, ai volontari e ai collaboratori venga accordato un trattamento non meno favorevole rispetto a quello accordato ad altro personale di assistenza tecnica operante nel Vietnam.

ARTICOLO 8

Gli esperti, i volontari e i collaboratori nominati dal Governo della Repubblica Italiana, in conformità all'Articolo 2, paragrafo a), godranno dei privilegi e delle immunità di cui all'allegato "A".

ARTICOLO 9

Gli obblighi che il Governo della Repubblica Italiana assume in relazione alle borse di studio con finalità di addestramento concesse ai cittadini vietnamiti ai sensi del suddetto Articolo 2 (b) sono specificati nell'allegato "B" al presente Accordo.

ARTICOLO 10

Le attrezzature e le altre forniture messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana per ogni progetto concordato ai sensi del presente Accordo diventeranno proprietà del Governo della Repubblica Socialista del Vietnam al momento dell'arrivo in territorio vietnamita, e saranno utilizzate esclusivamente per detto progetto.

Il Governo della Repubblica Italiana non dovrà farsi carico di imposte, dazi e oneri fiscali che il Vietnam impone su dette attrezzature e forniture. Le suddette imposte, dazi e oneri fiscali - se ve ne saranno - saranno a carico del beneficiario.

Ulteriori obblighi dei due Governi riguardo a tali attrezzature e forniture sono esposti nell'Allegato "C" al presente Accordo.

ARTICOLO 11

Previa consultazione e accordo reciproco tra i due Governi, i loro rappresentanti si incontreranno, ogni qualvolta necessario, per riesaminare i risultati delle attività intraprese ai sensi del presente Accordo e per prendere in considerazione tutte le questioni relative alla realizzazione del presente Accordo.

ARTICOLO 12

Il presente Accordo è complementare agli impegni internazionali dei due Governi, nè li toccherà in alcun modo.

ARTICOLO 13

Il presente Accordo, inclusi gli Allegati, entrerà in vigore allorquando i due Governi si saranno notificati a vicenda l'avvenuto espletamento delle procedure richieste. I due Governi potranno, previa reciproca consultazione, emendare il presente Accordo mediante uno scambio di note.

L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e verrà rinnovato automaticamente, salvo denuncia da parte di uno dei Governi previa notifica scritta sei mesi prima.

Nel caso di denuncia del presente Accordo, i due Governi esamineranno reciprocamente la maniera più adeguata per il completamento dei progetti intrapresi ai sensi del presente Accordo.

Fatto a Roma il 18 maggio 1990 in duplice copia nella lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

ALLEGATO "A"

Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam si impegnerà, in relazione agli esperti, volontari e collaboratori messi a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana, a fornire i seguenti privilegi e immunità, fatte salve le leggi, e le normative vietnamite vigenti:

1 - esentare gli esperti, i volontari e i collaboratori dalle tasse e da altri oneri fiscali per quanto attiene agli emolumenti, le retribuzioni e le altre indennità che essi ricevono dal Governo Italiano.

2 - Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam accorderà agli esperti, ai volontari e ai collaboratori il privilegio di importare esente tasse gli effetti personali e domestici in conformità alle leggi, norme e regolamenti della Repubblica Socialista del Vietnam, modificati di volta in volta, inclusa la facilitazione di importare apparecchiature professionali entro sei mesi dal loro arrivo, a condizione che detti beni vengano riesportati dal Vietnam al termine del loro incarico.
Tuttavia, resta inteso che successivi cambiamenti nelle normative vietnamite si applicheranno a quei progetti che verranno iniziati in un secondo momento.

3 - Consentire l'esportazione di effetti personali e domestici e di articoli importati ai sensi del suddetto paragrafo 2 al momento della partenza definitiva dal Vietnam degli esperti, dei collaboratori e delle loro famiglie. Nel caso che i summenzionati beni vengano venduti localmente a persone non esenti, dovranno essere pagate le tasse locali.

4 - Accordare agli esperti, ai volontari, ai collaboratori e alle loro famiglie senza spesa i necessari visti d'ingresso e di uscita e tutti i permessi e/o autorizzazioni necessarie, nonchè l'esenzione da ogni spesa relativa ai visti, alle modalità d'immigrazione e da tutti gli altri oneri necessari, a condizione che i volontari e i collaboratori non siano imprenditori e non facciano parte di un programma a fini di lucro.

ALLEGATO "B"

Gli obblighi del Governo della Repubblica Italiana in relazione alle borse di studio con finalità di addestramento accordate ai cittadini vietnamiti saranno:

1 - Coprire le spese di viaggio internazionale andata e ritorno tra il Vietnam e la località di addestramento.
2 - Fornire, per la durata dell'addestramento, indennità adeguate ai borsisti per far fronte alle spese scolastiche, alle spese di soggiorno e di viaggio nel Paese ospitante, nonchè alle spese per i libri ecc.

ALLEGATO "C"

Obblighi relativi alle attrezzature e alle forniture messe a disposizione dal Governo della Repubblica Italiana.

1 - Il Governo della Repubblica Italiana si impegna a:
a) consegnare dette attrezzature e forniture al Governo della Repubblica Socialista del Vietnam o ai suoi agenti, C.I.F. (costo, assicurazione e nolo) o C.e F. (costo e nolo), in un porto del Vietnam reciprocamente concordato;
b) notificare al Governo della Repubblica Socialista del Vietnam la data prevista di arrivo di ogni spedizione nel più breve tempo possibile, e inviare la relativa polizza di carico.
c) provvedere alla consegna delle attrezzature e delle forniture in buono stato al porto di destinazione, stipulando a tal fine le necessarie polizze assicurative.

2 - Il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam si impegna a:
a) notificare al Governo della Repubblica Italiana la documentazione necessaria per le procedùre di sdoganamento dell'Ufficio Doganale;
b) prendere tutte le misure necessarie per garantire un sollecito sdoganamento di dette attrezzature e forniture, dopo che le agenzie incaricate della realizzazione dell'Accordo abbiano provveduto a pagare tutte le spese relative.

184.

Mogadiscio, 2 settembre 1990

Scambio di lettere tra l'Italia e la Somalia per alcune modifiche dell'Accordo Italo-Somalo del 26 novembre 1988 relativo ad un Commodity Aid dell'ammontare di 15 milioni di dollari, con Allegato

(Entrata in vigore: 1° giugno 1990)

N.B. — L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.

بسم الله الرحمن الرحيم

Jamhuuriyadda Dim. Soomaaliya
Wasaaradda Maaliyadda & Lacagta

جمهورية الصومال الديمقراطية
وزارة المالية والخزانة

Summad ______________ الرقم ______________

Taarlikh ______________ التاريخ ______________

Excellency,

I have received your letter in today's date with which you informed of the following:-

"With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26, 1988 in the amount of US$ 15.000.000 and as per Article VI-amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from June 1990 to:

1. ammend:

<u>Schedule 1 - Allocation and withdrawal of the proceeds of the Grant</u>

- Point 1. Category (1) Eligible Goods for the Private sectors and Public Sector Agencies to US$ 11.500.000

- Point 1. Category (3) Procurement Experts and Audit to US$ 200.000

- Point 2. Annex - Negative list - Point 1. a) through 1) (Substituting) with points 01) through 17) as per the herewith attached "Negative List of Goods"

2. add and ammend:

Schedule 3 - Implementation Programme

(add) Under the new auctioning procedures, bidders would indicate both the exchange rate that they are willing to pay and the amount of foreign exchange that they desire at that rate. The auction would involve a system whereby the amounts allocated to bidders would start at the bidder of the highest price (exchange rate per shillings) and such bidder would be allocated the amount that he or she has bid for and then the next bidder or bidders would be allocated the amounts bid until either the full amount available for auction has been exhausted or the number of bidders quoting a price above the floor price have been exhausted.

Each successful bidder will be provided foreign exchange at the price at which he bids. For each auction the Government of Somalia will set a floor at the lowest acceptable shilling/dollar rate, below which bids will be rejected. The floor shilling/dollars rate will be established by the Ministry of Finance and Revenue with reference to the official rate of exchange prevailing at the auction time.

(ammend) - Point 1. (iii) b) to: deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used:

c) to: pay a non - refundable levy in Somali Shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used.

(add) d) the FEC will reject applications which do not specify the general grouping of goods to be imported or required on the application form.

(ammend) v) to: the minimum shall be equivalent to US$ 10.000=

viii) to: the 50% balance of the amount for foreign exchange allocated calculated at the exchange rate at which the bidder has won the bid at the auction.

(ammend) - Point 5. to: proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies according to the new auctioning system.

(add) - Point 17. Importers are informed that the amount of Somali Shillings with which they intend to participate in the auction should not be funded by a loan from the headquarters or any branch of the Commercial and Savings Bank of Somalia.

The Grant Agreement is hereby ammended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurs.

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic that I agree. Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Mogadishu. 2 SET. 1990

(M. J. Barre)

Minister of Finance & Revenue

AMBASCIATA D'ITALIA

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26, 1988 in the amount of US$. 15.000.000 and as per Article VI - Amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from June 1990 to :

1) amend :

Schedule 1 - Allocation and Withdrawal of the Proceeds of the Grant -

- point 1. -Category (1) Eligible Goods for the Private Sectors and Public Sector Agencies to US$. 11.500.000;
- point 1. Category (3) Procurement experts and Audit to US.$. 200.000;
- point 2. Annex - Negative List - points 1) through 9) (substituting) with points 01) through 17) as per the herewith attached "Negative List of Goods";

2) Add and amend :

Schedule 3 - Implementation Programme -

(add) Under the new auctioning procedures, bidders would indicate both the exchange rate that they are willing to pay and the amount of foreign exchange that they desire at that rate. The auction would involve a system whereby the amounts allocated to bidders would start at the bidder of the highest price (exchange rate per shilling) and such bidder would be allocated the amount that he or she has bid for and then the next bidder or bidders would be allocated the amounts bid until either

the full amount available for auction has been exhausted or the number of bidders quoting a price above the floor price have been exhausted. Each successful bidder will be provided foreign exchange at the price at which he bids. For each auction the Government of Somalia will set a floor at the lowest acceptable shilling/dollar rate, below which bids will be rejected. The floor shilling/dollar rate will be established by the Ministry of Finance and Revenue with reference to the official rate of exchange prevailing at the auction time.

(amend) - point 1. (iii) b) to: deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used;

c) to: pay a non-refundable levy in Somali shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used.

(add) d) the FEC will reject applications which do not specify the general grouping of goods to be imported or required on the application form.

(amend) (v) to: the minimum shall be equivalent to US$.10.000=.

(viii) to: the 50% balance of the amount of foreign exchange allocated calculated at the exchange rate at which the bidder has won the bid at the auction.

(amend) - point 5. to: Proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies according to the new auctioning system.

(add) - point 17. Importers are informed that the amount of Somali shillings with which they intend to participate in the auction should not be funded by a loan from the Headquarters or any branch of the Commercial and Savings Bank of Somalia.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurs.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mogadishu, 2 settembre 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

In riferimento all'Accordo di Dono tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di US$ 15.000.000, e conformemente all'Articolo VI - "Emendamenti"- dell'Accordo medesimo, che prevede la possibilità di effettuare modifiche tramite Scambio di Lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano - a partire da giugno 1990 - conviene di:

1) effettuare i seguenti emendamenti:

Tabella 1 - Stanziamento e Prelievo dei fondi del Dono -

- punto 1. - Categoria (1) Beni ammissibili per gli Enti del settore privato e del settore pubblico - in: US $ 11.500.000;

- punto 1. - Categoria (3) Esperti di approvvigionamento e di revisione di bilancio - in: US $ 200.000;

- punto 2. - Allegato - Lista negativa - i punti da 1) a 9) vanno sostituiti con i punti da 01) a 17) come da "Lista negativa di beni" ivi acclusa;

2) Effettuare i seguenti emendamenti e integrazioni:

Tabella 3 - Programma di esecuzione -

(integrazione) In base alle nuove procedure di asta, i partecipanti indicheranno sia il tasso di cambio che sono disposti a pagare, sia l'importo della valuta estera che desiderano a quel tasso. L'asta sarà regolata in base al seguente sistema: le somme assegnate ai partecipanti partono prezzo più alto (tasso di cambio in scellini) e a detto partecipante sarà assegnata la somma per la quale egli avra fatto l'offerta; al partecipante (o ai partecipanti) successivo/i saranno assegnate analogamente le somme per le quali siano state presentate le offerte, fino a quando non sia stato esaurito l'importo totale disponibile all'asta, oppure fino a quando non siano terminati i partecipanti che hanno offerto un prezzo superiore a quello di partenza. Ad ogni partecipante vincente sarà fornita la valuta estera al prezzo offerto all'asta. Per ogni asta il Governo della Somalia stabilirà il tetto minimo al più basso tasso accettabile scellino/dollaro, al di sotto del quale eventuali offerte verranno respinte. Il rapporto di cambio scellino/dollaro sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, tenendo conto

del tasso ufficiale di cambio prevalente al momento dell'asta.

(emendamento) - punto 1. (iii) b nel modo seguente: versare in scellini somali l'equivalente pari al 50% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolato al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

- c) nel modo seguente : pagare una tassa non rimborsabile in scellini somali pari al 10% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolata al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

(integrazione) - d) il FEC respingerà le richieste che non specifichino il raggruppamento generale dei beni da importare o richiesti nel sul modulo di richiesta.

(emendamento) - v): il minimo sarà equivalente a US $ 10.000.

- viii): il 50% del saldo dell'importo di valuta estera assegnato, calcolato in base al tasso di cambio al quale il partecipante si e visto aggiudicare la sua offerta all'asta.

(emendamento) - punto 5: i fondi del dono saranno assegnati a persone, ditte ed enti pubblici che presentino i necessari requisiti, in conformità al nuovo sistema di asta.

(integrazione) - punto 17: non possono essere finanziati con un prestito da parte della Direzione Centrale o di una filiale della Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia gli acquisti di valuta tramite il sistema delle aste.

L'Accordo di Dono viene pertanto emendato nei punti succitati, mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale, in qualità di Amministratore del Dono, è stata consultata - conformemente all'Articolo VI dell'Accordo medesimo - e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mario Sica

Mogadiscio, 2 settembre 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"In riferimento all'Accordo di Dono tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di US$ 15.000.000, e conformemente all'Articolo VI - "Emendamenti"- dell'Accordo medesimo, che prevede la possibilità di effettuare modifiche tramite Scambio di Lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano - a partire da giugno 1990 - conviene di:

1) effettuare i seguenti emendamenti:

Tabella 1 - Stanziamento e Prelievo dei fondi del Dono -

- punto 1. - Categoria (1) Beni ammissibili per gli Enti del settore privato e del settore pubblico - in: US $ 11.500.000;

- punto 1. - Categoria (3) Esperti di approvviggionamento e di revisione di bilancio - in: US $ 200.000;

- punto 2. - Allegato - Lista negativa - i punti da 1) a 9) vanno sostituiti con i punti da 01) a 17) come da "Lista negativa di beni" ivi acclusa;

2) effettuare i seguenti emendamenti ed integrazioni:

Tabella 3 - Programma di esecuzione -

(integrazione) In base alle nuove procedure di asta, i partecipanti indicheranno sia il tasso di cambio che sono disposti a pagare, sia l'importo della valuta estera che desiderano a quel tasso. L'asta sarà regolata in base al seguente sistema: le somme assegnate ai partecipanti partono dal prezzo più alto (tasso di cambio in scellini) e a detto partecipante sarà assegnata la somma per la quale egli avrà fatto l'offerta; al partecipante (o ai partecipanti) successivo/i saranno assegnate analogamente le somme per le quali siano state presentate le offerte, fino a quando non sia stato esaurito l'importo totale disponibile all'asta, oppure fino a quando non siano terminati i partecipanti che hanno offerto un prezzo superiore a quello di partenza. Ad ogni partecipante vincente sarà fornita la valuta estera al prezzo offerto all'asta. Per ogni asta il Governo della Somalia stabilirà il tetto minimo al più basso tasso accettabile scellino/dollaro, al di sotto del quale eventuali offerte verranno respinte. Il rapporto di cambio scellino/dollaro sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, tenendo conto

del tasso ufficiale di cambio prevalente al momento dell'asta.

(emendamento) - punto 1. (iii) b nel modo seguente: versare in scellini somali l'equivalente pari al 50% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolato al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

- c) nel modo seguente : pagare una tassa non rimborsabile in scellini somali pari al 10% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolata al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

(integrazione) - d) il FEC respingerà le richieste che non specifichino il raggruppamento generale dei beni da importare o richiesti nel modulo di richiesta.

(emendamento) - v): il minimo sarà equivalente a US $ 10.000.

- viii): il 50% del saldo dell'importo di valuta estera assegnato, calcolato in base al tasso di cambio al quale il partecipante si è visto aggiudicare la sua offerta all'asta.

(emendamento) - punto 5: i fondi del dono saranno assegnati a persone, ditte ed enti pubblici che presentino i necessari requisiti, in conformità al nuovo sistema di asta.

(integrazione) - punto 17: non possono essere finanziati con un prestito da parte della Direzione Centrale o di una filiale della Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia gli acquisti di valuta tramite il sistema delle aste.

L'Accordo di Dono viene pertanto emendato nei punti succitati, mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale, in qualità di Amministratore del Dono, è stata consultata - conformemente all'Articolo VI dell'Accordo medesimo - e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Somala, che concordo. Accetti, Sig. Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A.J.Barre
(Ministro delle Finanze)

Mogadiscio, 2 settembre 1990

185.

Mogadiscio, 2 settembre 1990

Scambio di lettere per alcune modifiche dell'Accordo Italo-Somalo del 26 novembre 1988 relativo ad un Commodity Aid dell'ammontare di 50 miliardi di lire, con Allegato

(Entrata in vigore: 1° giugno 1990)

N.B. — L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici.

بسم الله الرحمن الرحيم

Jamhuuriyadda Dim. Soomaaliya
Wasaaradda Maaliyadda & Lacagta

جمهورية الصومال الديمقراطية
وزارة الماليــة والخزانة

Summad AF/X/19-03548 15 NOV 1990 الرقـم

Taariikh التـاريخ

Excellency,

I have received your letter in today's date with which you informed of the following:-

"With reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26, 1988 in the amount of 50.000.000.000 Italian lira and as per Article VI - amendments, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from June 1990 to:

1. ammend:

Schedule 1 - Allocation and withdrawal of the proceeds of the Grant

- Point 1. Category (1) Eligible Goods for the Private sectors and Public Sector Agencies.

  a) to NIL
  b) to 37.700.000.000 Italian Lira

- Point 1. Category (3) Procurement Experts and Audit to Lira 300.000.000

- Point 2. Annex - Negative list - Point 1. a) through i) (Substituting) with points 01) through 17) as per the herewith attached "Negative List of Goods"

2. add and ammend:

Schedule 3 - Implementation Programme

(add) Under the new auctioning procedures, bidders would indicate both the exchange rate that they are willing to pay and the amount of foreign exchange that they desire at that rate. The auction would involve a system whereby the amounts allocated to bidders would start at the bidder of the highest price (exchange rate per shillings) and such bidder would be allocated the amount that he or she has bid for and then the next bidder or bidders would be allocated the amounts bid until either the full amount available for auction has been exhausted or the number of bidders quoting a price above the floor price have been exhausted.

Each successful bidder will be provided foreign exchange at the price at which he bids. For each auction the Government of Somalia will set a floor at the lowest acceptable shilling/dollar rate, below which bids will be rejected. The floor shilling/dollars rate will be established by the Ministry of Finance and Revenue with reference to the official rate of exchange prevailing at the auction time.

(ammend) - Point 1. (iii) b) to: deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used:

c) to: pay a non - refundable levy in Somali Shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used.

(add) d) the FEC will reject applications which do not specify the general grouping of goods to be imported or required on the application form.

(ammend) v) to the minimum shall be equivalent to US$ 10.000=

viii) to: the 50% balance of the amount for foreign exchange allocated calculated at the exchange rate at which the bidder has won the bid at the auction.

(ammend) - Point 5. to: proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies according to the new auctioning system.

(add) - Point 17. Importers are informed that the amount of Somali Shillings with which they intend to participate in the auction should not be funded by a loan from the headquarters or any branch of the Commercial and Savings Bank of Somalia.

The Grant Agreement is hereby ammended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurs.

Please confirm in writing the Agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."

I have the honour to inform you, on behalf of the Government of the Somali Democratic Republic that I agree. Please accept, Mr. Ambassador, the assurances of my highest consideration.

Mogadishu, 2 SET. 1990

A. J. Barre
Minister of Finance & Revenue

AMBASCIATA D'ITALIA

Excellency,

with reference to the Grant Agreement between the Government of the Republic of Italy and the Somali Democratic Republic for the financing of essential goods signed on November 26, 1988 in the amount of 50.000.000.000 Italian Lira and as per Article VI - Amendements, of the same Agreement which provides for modifications by way of exchange of letters between the parties concerned, I have the honour of informing you that the Government of Italy agrees effective from June 1990 to:

1.- amend:

Schedule 1 - Allocation and Withdrawal of the Proceeds of the Grant -

- point 1.- Category (1) Eligible Goods for the Private Sectors and Public Sector Agencies

  a) to NIL

  b) to 37.700.000.000 Italian Lira

- point 1.- Category (3) Procurement experts and Audit to 300.000.000 Italian Lira

- point 2.- Annex - Negative List - points 1. a) trough i) (substituting) with points 01) trough 17) as per the herewith attached "Negative List of Goods".

2.- add and amend:

Schedule 3 - Implementation Programme -

(add) Under the new auctioning procedures, bidders would indicate both the exchange rate that they are willing to pay and the amount of foreign exchange that they desire at that rate. The auction would involve a system whereby the amounts allocated to bidders would start at the bidder of the highest price (exchange rate per shillings) and such bidder would be allocated the amount that he or she has bid for and then the next bidder or bidders would be allocated the amounts bid until either the full amount available for auction has been exhausted or the number of bidders quoting a price above the floor price have been exhausted. Each successful bidder will be provided foreign exchange at the price at which he bids. For each auction the Government of Somalia will set a floor at the lowest acceptable shilling/dollar rate, below which bids will be rejected. The floor shilling/dollar rate will be established by the Ministry of Finance and Revenue with reference to the official rate of exchange prevailing at the auction time.

(amend) - point 1. (iii) b) to: deposit in Somali shillings the equivalent of 50% of the amount of foreign echange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used;

c) to: pay a non-refundable levy in Somali shillings equal to 10% of the amount of foreign exchange applied for, calculated at the exchange rate the bidder has used.

(add) d) the FEC will reject applications which do not specify the general grouping of goods to be imported or required on the application form.

(amend) (v) to : the minimum shall be equivalent to US$.10.000=.

(viii) to : the 50% balance of the amount for foreign exchange allocated calculated at the exchange rate at which the bidder has won the bid at the auction.

(amend) - point 5. to: Proceeds of the Grant will be sold to eligible individuals, firms and public sector agencies according to the new auctioning system.

(add) - point 17. Importers are informed that the amount of Somali shillings with which they intend to participate in the aution should not be funded by a loan from the Headquarters or any branch of the Commercial and Savings Bank of Somalia.

The Grant Agreement is hereby amended accordingly while all the rest remains unchanged.

The Association as Administrator of the Grant has been consulted as required in Article VI of the same Agreement and concurs.

Please confirm in writing the agreement for your Government on the contents of this letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Mogadishu, 2 settembre 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

In riferimento all'Accordo di Dono tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di Lire 50.000.000.000, e conformemente all'Articolo VI - "Emendamenti"- dell'Accordo medesimo, che prevede la possibilità di effettuare modifiche tramite Scambio di Lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano - a partire da giugno 1990 - conviene di:

1) effettuare i seguenti emendamenti:

Tabella 1 - Stanziamento e Prelievo dei fondi del Dono -

- punto 1. - Categoria (1) Beni ammissibili per gli Enti del settore privato e del settore pubblico -

a) in: NIL
b) in: Lire 37.700.000.000

- punto 1. - Categoria (3) Esperti di approvvigionamento e di revisione di bilancio - in: Lire 300.000.000;

- punto 2. - Allegato - Lista negativa - i punti da 1. a) a i) vanno sostituiti con i punti da 01) a 17) come da "Lista negativa di beni" ivi acclusa;

2) effettuare i seguenti emendamenti ed integrazioni:

Tabella 3 - Programma di esecuzione -

(integrazione) In base alle nuove procedure di asta, i partecipanti indicheranno sia il tasso di cambio che sono disposti a pagare, sia l'importo della valuta estera che desiderano a quel tasso. L'asta sarà regolata in base al seguente sistema: le somme assegnate ai partecipanti partono dal prezzo più alto (tasso di cambio in scellini) e a detto partecipante sarà assegnata la somma per la quale egli avrà fatto l'offerta; al partecipante (o ai partecipanti) successivo/i saranno assegnate analogamente le somme per le quali siano state presentate le offerte, fino a quando non sia stato esaurito l'importo totale disponibile all'asta, oppure fino a quando non siano terminati i partecipanti che hanno offerto un prezzo superiore a quello di partenza. Ad ogni partecipante vincente sarà fornita la valuta estera al prezzo offerto all'asta. Per ogni asta il Governo della Somalia stabilirà il tetto minimo al più basso tasso accettabile scellino/dollaro, al di sotto del quale eventuali offerte verranno respinte. Il rapporto di cambio scellino/dollaro

sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio prevalente al momento dell'asta.

(emendamento) - punto 1. (iii) b nel modo seguente: versare in scellini somali l'equivalente pari al 50% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolato al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

- c) nel modo seguente : pagare una tassa non rimborsabile in scellini somali pari al 10% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolata al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

(integrazione) - d) il FEC respingerà le richieste che non specifichino il raggruppamento generale dei beni da importare o richiesti nel modulo di richiesta.

(emendamento) - v): il minimo sarà equivalente a US $ 10.000.

- viii): il 50% del saldo dell'importo di valuta estera assegnato, calcolato in base al tasso di cambio al quale il partecipante si e visto aggiudicare la sua offerta all'asta.

(emendamento) - punto 5: i fondi del dono saranno assegnati a persone, ditte ed enti pubblici che presentino i necessari requisiti, in conformità al nuovo sistema di asta.

(integrazione) - punto 17: non possono essere finanziati con un prestito da parte della Direzione Centrale o di una filiale della Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia gli acquisti di valuta tramite il sistema delle aste.

L'Accordo di Dono viene pertanto emendato nei punti succitati, mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale, in qualità di Amministratore del Dono, e stata consultata - conformemente all'Articolo VI dell'Accordo medesimo - e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mario Sica

Mogadiscio, 2 settembre 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

Ho ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

"In riferimento all'Accordo di Dono tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Somala per la concessione di un dono da destinarsi al finanziamento di beni essenziali firmato il 26 novembre 1988 per un importo di Lire 50.000.000.000, e conformemente all'Articolo VI - "Emendamenti"- dell'Accordo medesimo, che prevede la possibilità di effettuare modifiche tramite Scambio di Lettere tra le Parti interessate, ho l'onore di informarLa che il Governo Italiano - a partire da giugno 1990 - conviene di:

1) effettuare i seguenti emendamenti:

<u>Tabella 1 - Stanziamento e Prelievo dei fondi del Dono</u> -

- punto 1. - Categoria (1) Beni ammissibili per gli Enti del settore privato e del settore pubblico -

a) in: NIL
b) in: Lire 37.700.000.000

- punto 1. - Categoria (3) Esperti di approvviggionamento e di revisione di bilancio - in: Lire 300.000.000;

- punto 2. - Allegato - Lista negativa - i punti da 1. a) a i) vanno sostituiti con i punti da 01) a 17) come da "Lista negativa di beni" ivi acclusa;

2) effettuare i seguenti emendamenti ed integrazioni:

<u>Tabella 3 - Programma di esecuzione -</u>

(integrazione) In base alle nuove procedure di asta, i partecipanti indicheranno sia il tasso di cambio che sono disposti a pagare, sia l'importo della valuta estera che desiderano a quel tasso. L'asta sarà regolata in base al seguente sistema: le somme assegnate ai partecipanti partono dal prezzo più alto (tasso di cambio in scellini) e a detto partecipante sarà assegnata la somma per la quale egli avra fatto l'offerta; al partecipante (o ai partecipanti) successivo/i saranno assegnate analogamente le somme per le quali siano state presentate le offerte, fino a quando non sia stato esaurito l'importo totale disponibile all'asta, oppure fino a quando non siano terminati i partecipanti che hanno offerto un prezzo superiore a quello di partenza. Ad ogni partecipante vincente sarà fornita la valuta estera al prezzo offerto all'asta. Per ogni asta il Governo della Somalia stabilirà il tetto minimo al più basso tasso accettabile scellino/dollaro, al di sotto del quale eventuali offerte verranno respinte. Il rapporto di cambio scellino/dollaro

sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, tenendo conto del tasso ufficiale di cambio prevalente al momento dell'asta.

(emendamento) - punto 1. (iii) b nel modo seguente: versare in scellini somali l'equivalente pari al 50% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolato al tasso di cambio usato dal partecipante all'.

- c) nel modo seguente : pagare una tassa non rimborsabile in scellini somali pari al 10% dell'importo di valuta estera richiesto, calcolata al tasso di cambio usato dal partecipante all'asta.

(integrazione) - d) il FEC respingerà le richieste che non specifichino il raggruppamento generale dei beni da importare o richiesti nel modulo di richiesta.

(emendamento) - v): il minimo sarà equivalente a US $ 10.000.

- viii): il 50% del saldo dell'importo di valuta estera assegnato, calcolato in base al tasso di cambio al quale il partecipante si è visto aggiudicare la sua offerta all'asta.

(emendamento) - punto 5: i fondi del dono saranno assegnati a persone, ditte ed enti pubblici che presentino i necessari requisiti, in conformità al nuovo sistema di asta.

(integrazione) - punto 17: non possono essere finanziati con un prestito da parte della Direzione Centrale o di una filiale della Banca Commerciale e di Risparmio della Somalia gli acquisti di valuta tramite il sistema delle aste.

L'Accordo di Dono viene pertanto emendato nei punti succitati, mentre tutto il resto rimane immutato.

La Banca Mondiale, in qualità di Amministratore del Dono, è stata consultata - conformemente all'Articolo VI dell'Accordo medesimo - e concorda.

La prego di confermare per iscritto l'assenso del Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

Ho l'onore d'informarLa, a nome del Governo della Repubblica Democratica Somala, che concordo. Accetti, Sig. Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

A.J.Barre
(Ministro delle Finanze)

Mogadiscio, 2 settembre 1990

186.

Roma, 14 giugno 1990

Accordo tra il Governo Italiano e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per l'istituzione di un Centro dell'organizzazione in Roma, con Allegati

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1991)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

AGREEMENT

between the
GOVERNMENT OF ITALY

and the
WORLD HEALTH ORGANIZATION
REGIONAL OFFICE FOR EUROPE

Preamble

The Ministers of the Environment and of Health of the Member States of the European Region of the World Health Organization, together with the Environmental Commissioner of the Commission of the European Communities, meeting together at Frankfurt-am-Main on 7 and 8 December 1989, adopted the European Charter on Environment and Health (see attached).

The Charter invited the WHO Regional Office for Europe to examine the desirability and feasibility of establishing a European Centre for Environment and Health with a view to strengthening collaboration on the health aspects of environmental protection with special emphasis on information systems, mechanisms for exchanging experience and coordinated studies. Taking into account the proposals submitted by the Governments of Italy and the Netherlands, and after taking advice from representatives of Member States, the Regional Director of the European Region of the World Health Organization decided to initiate an intercountry project for the purpose of setting up a European Centre.

The Ministry of Health and the Ministry of the Environment of Italy (hereinafter referred to as "Italy") and the World Health Organization, Regional Office for Europe, Copenhagen (hereinafter

referred to as "WHO/EURO"), hereby agree on a pan-European project of cooperation in the field of environmental health over an initial period of five years for the purpose of developing a European Centre for Environment and Health (hereinafter referred to as "the Centre") as an integral part of WHO/EURO. The Centre will comprise three units, in Rome, Italy, in Bilthoven, Netherlands, and at the WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, by which it will be directed. The initial programme of the individual units of the Centre will be developed on the basis of the minutes of the meeting held in Copenhagen ón 6 April 1990.

At the end of the fourth year, an evaluation of the programme of cooperation will be made, on the basis of which a decision will be taken not less than six months before the end of the five-year period concerning the continuation or closure of the Centre.

Article I

The Centre - Organizational Structure

The Centre will be known as the European Centre for Environment and Health and will comprise three units, respectively in Rome, Italy, in Bilthoven, Netherlands, and at the WHO Regional Office for Europe of which it will be an integral part. The project will be established initially for a period of five years, commencing 1 January 1991, with a preparatory phase of six months commencing 1 July 1990.

The Centre will have an Advisory Board, comprising nine eminent persons experienced in the field of environment and health, which will advise the Regional Director on the orientation of the work of the Centre. The Board will be selected by the WHO Regional Director for Europe, with a tenure of three years. The Board will meet no less than once per annum.

The overall direction of the Centre will be a function of the Director of Environment and Health, WHO/EURO, and s/he will chair a management group, also including the senior staff members of each of the project offices, to be known as Assistant Directors.

Article II

Premises

Italy will provide an appropriate building, constructed to international standards within close distance of the Istituto Superiore di Sanità, Rome. The WHO flag and emblem shall be used in accordance with the World Health Organization flag code and regulations. It will be fully equipped with furniture and fittings for a minimum of 20 staff and be provided with office equipment, including text processing and computer facilities which will be fully compatible with those in WHO/EURO (see also Article VII).

Italy will be responsible for maintenance of the building, furniture, equipment and all facilities, for the supply of stationery and office material and for covering local costs such as cleaning services, electricity, water supplies and telecommunication services.

Article III

Funding

Italy will provide funds to cover salaries and allowances for six professional staff, including an assistant director, and four support staff, to be based in Rome, together with funds for one professional and one support staff to work in a liaison capacity, to be based in Copenhagen. All staff will be the employees of the World Health Organization and their remuneration will be in accordance with the appropriate (international or local) United Nations salary scales and local conditions in the country of their employment.

Italy will additionally provide funding of US $300 000 (three hundred thousand) per annum for the implementation of the work of the Centre, including working groups, workshops, seminars and other meetings, together with costs of staff travel.

All funds for staff and programme costs would be transferred in a convertible currency or US dollars through a designated WHO/EURO bank account or by cheque, together with 13% programme support costs, in accordance with World Health Assembly resolution WHA34.17 of May 1981. The timing of payments will be decided subsequently and included in an annex to this Agreement, to be issued later.

Any increase in costs due to the variations in exchange rate fluctuations between the currency of deposit vis-à-vis the United States dollar will be compensated by Italy, as will statutory cost increases and inflation.

The obligations of WHO/EURO under this Agreement are contingent on the prior receipt of the funds as stated above.

An official acting on behalf of both the Ministry of Health and the Ministry of the Environment will be nominated responsible officer for all matters related to the administrative and financial aspects of this Agreement.

WHO/EURO shall:

- administer the funds in accordance with its financial and other regulations, rules and directives;
- maintain a separate account for the funds showing all receipts and expenditures. Any interest accruing on the funds shall be calculated and credited in accordance with the financial regulations, rules and directives of WHO.

All financial records maintained in connection with the funds shall be expressed in US dollars. Income and expenditure in other currencies shall be converted into US dollars at the United Nations rate of exchange applicable on the date of such transactions.

WHO/EURO confirms that the financial transactions relating to the funds will be:

- examined in a comprehensive internal control procedure based on the financial regulations, rules and directives applicable in WHO and currently in force, and subject to the internal audit of WHO; and

- effected in strict accordance with the financial regulations, rules and directives of WHO currently in force.

The accounts kept by WHO are subject to the scrutiny of the external auditors appointed to the Organization by the World Health Assembly. Certification of the correctness of the usage of funds and adherence to the financial rules of the Organization is given by the external auditor in the financial report of the Organization presented to the World Health Assembly. The reviews conducted by the external auditors also concern themselves with matters of economy, efficiency and effectiveness.

Article IV

The Contribution of WHO

WHO/EURO will be responsible for the organization and management of the Centre, for the recruitment and supervision of staff and for the provision of legal, administrative, budgetary and financial services.

The activities of the Environment and Health Service of WHO/EURO will be used to complement the work of the Centre and the overall programme of WHO/EURO in all areas of its "health for all" policy, together with its information system, will also be utilized to assist the Centre as appropriate.

WHO/EURO shall endeavour to secure additional funding for the work of the Centre from countries other than Italy and the Netherlands.

Article V

Personnel

All staff will be recruited and employed by WHO/EURO according to appropriate (international or local) salary scales and conditions in

the country of their employment in accordance with the Staff Rules and Regulations of the World Health Organization. The staff will be accorded leave of absence and sick leave in accordance with WHO rules and regulations. Working hours and public holidays shall be those applicable to staff in the United Nations system at the same duty station. Travel and per diem costs will be paid in line with the standards and rates appropriate to World Health Organization staff. Health insurance will be provided in accordance with the applicable WHO rules. Illness and accident insurance will be provided in accordance with the applicable WHO rules. Staff will be participants in the United Nations Joint Staff Pension Fund.

A total of 12 posts will be established - 10 with duty station Rome (of which 6 will be in the professional category, and 4 in the general service category subject to local recruitment) and 2 with duty station Copenhagen (1 professional, and 1 general service subject to local recruitment). Staff selected for posts will be offered initially fixed-term appointments of two years.

The activities of the Centre are anticipated to cover a five-year period and expected to continue. The posts and contracts of incumbents will terminate automatically when funding ceases. Renewal of contracts is contingent on funds being available.

Any persons who are appointed by WHO/EURO as staff members, including short-term staff, will, for the purposes of the mission to which they are assigned, be subject to WHO rules and will benefit from the same privileges and immunities as are accorded to WHO staff members in the country concerned (Article VI).

Article VI

Privileges and Immunities

Italy is a party to the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies adopted by the First World Health Assembly on 17 July 1948.

The operation of the Office in Italy would be governed by the Convention as described in WHO Basic documents, thirty-seventh edition, pages 23-37 (see Annex 1).

Individual or specific privileges, not covered by this Convention, will be negotiated in accordance with the conditions already obtained and applied to other international organizations in Italy.

Article VII

Telecommunications

Telecommunications will be established between the three units of the Centre, Member States of the Region and scientific institutions in accordance with the international standards (Integrated Services Digital Network (ISDN)) on which the EURO communication network is based (see Annex 2).

Article VIII

Plan of Work

The principal task of the Centre will be to strengthen scientific support at international level towards the aims and objectives of the European Charter on Environment and Health, within the overall programme of the Environment and Health Service of the WHO Regional Office for Europe. The areas of work are encompassed under targets 11, and 18-25, in support of the European regional strategy for health for all. There will be special emphasis on information systems, mechanisms for exchanging experience and on coordinated studies.

A detailed workplan will be prepared not later than the end of 1990 and appended to this Agreement.

Article IX

Evaluation of the Work of the Centre

On the basis of the reports to the Regional Director by the Advisory Board after the regular annual meetings, an evaluation of the progress of the programme of cooperation will be made at the end of the fourth year (1994). On the basis of this evaluation, and of available funding, a decision will be made not later than June 1995 as to the continuation or closure of the Centre in 1996 and beyond.

In addition to the regular annual reports, half-yearly progress reports will be submitted to WHO/EURO by the assistant directors of each of the two units of the Centre in accordance with guidelines to be provided.

Signed on behalf of the Ministry of Health of Italy
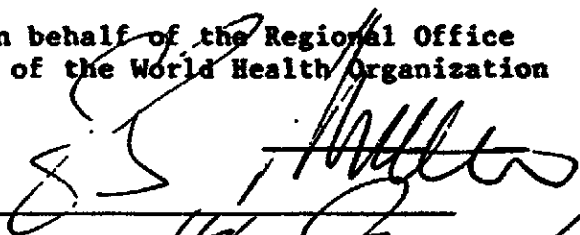
Date: 14 GIU. 1990

Signed on behalf of the Ministry of Environment of Italy

Date:

Signed on behalf of the Regional Office for Europe of the World Health Organization

Date: 14 June 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E L'UFFICIO REGIONALE PER L'EUROPA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'

PREAMBOLO

I Ministri dell'Ambiente e della Sanità degli Stati Membri della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, unitamente al Commissario per l'Ambiente della Commissione delle Comunità Europee, riunitisi a Francoforte il 7 e l'8 dicembre 1989, hanno adottato la Carta Europea per l'Ambiente e la Sanità (ivi acclusa).
La Carta invitava l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS ad esaminare l'opportunità e la fattibilità dell'istituzione di un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità, al fine di rafforzare la collaborazione sugli aspetti sanitari della tutela ambientale con speciale attenzione ai sistemi di informazione, alle modalità per lo scambio di esperienze e agli studi coordinati. Prendendo in esame le proposte presentate dai Governi dell'Italia e dell'Olanda, e dopo aver consultato i rappresentanti degli Stati Membri, il Direttore regionale della Regione Europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di dare il via ad un progetto congiunto al fine di istituire un Centro Europeo.
Il Ministero della Sanità e il Ministero dell'Ambiente dell'Italia (qui di seguito denominata "Italia") e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità con sede a Copenaghen (qui di seguito denominato "OMS/EURO"), con il presente atto convengono su un progetto pan-Europeo di cooperazione nel campo della sanità ambientale per un periodo iniziale di cinque anni, volto alla creazione di un Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità (qui di seguito denominato "il Centro"), come parte integrante dell' OMS/EURO. Il Centro comprenderà tre sezioni, rispettivamente a Roma, (Italia), Bilthoven (Olanda) e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS di Copenaghen, dal quale sarà diretto. Il programma iniziale delle singole sezioni del Centro sara sviluppato sulla base dei verbali della riunione svoltasi a Copenaghen il 6 aprile 1990.
Al termine del quarto anno si procederà ad una valutazione del programma di cooperazione, sulla base della quale verrà decisa - non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo quinquennale - la continuazione o la chiusura del Centro.

ARTICOLO 1

Il Centro - Struttura organizzativa

Il centro verrà denominato Centro Europeo per l'Ambiente e la Sanità e comprenderà tre sezioni, rispettivamente a Roma (Italia), Bilthoven (Olanda) e l'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS, del quale sara parte integrante. Il progetto durerà inizialmente cinque anni, a partire dal primo gennaio 1991, con una fase preparatoria di sei mesi che avra inizio il primo luglio 1990.
Il Centro avrà un Comitato Consultivo, costituito da nove eminenti esperti nel campo dell'ambiente e della sanità, che consiglierà il Direttore Regionale sull'orientamento del lavoro del Centro. Il Comitato sarà selezionato dal Direttore Regionale per l'Europa dell'OMS e avrà un mandato triennale. Il Comitato si riunirà non meno di una volta all'anno.
La direzione generale del Centro competerà al Direttore per l'Ambiente e la Sanità dell'OMS/EURO, che presiederà ad un gruppo di gestione costituito dai funzionari di grado superiore di ciascuno degli uffici del progetto, denominati Vice Direttori.

ARTICOLO II

Locali

L'Italia fornirà un edificio adeguato, costruito in conformità agli standard internazionali, a breve distanza dall'Istituto Superiore della Sanità di Roma. La bandiera e il simbolo dell'OMS saranno usati conformemente al codice e ai regolamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
L'edificio sara pienamente attrezzato e arredato per un numero minimo di 20 membri del personale, e sarà dotato di arredi per ufficio, inclusi elaboratori di testi e calcolatori elettronici compatibili con quelli adottati dall'OMS/EURO (vedere anche Articolo VII).
L'Italia sara responsabile della manutenzione dell'edificio, degli arredi, delle attrezzature e di tutte le strutture, della fornitura del materiale di cancelleria e di ufficio e della copertura dei costi locali quali pulizia, elettricità, approvviggionamento idrico e servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO III

Finanziamenti

L'Italia fornirà i fondi per pagare le retribuzioni e le indennità di sei membri del personale professionale, incluso un vice direttore, e di quattro membri del personale di supporto - con base a Roma - nonchè i fondi

per un membro del personale professionale ed uno di supporto - con funzioni di liaison - con base a Copenaghen. Tutti i membri del personale saranno impiegati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e la loro remunerazione sarà conforme ad adeguati indici salariali (internazionali o locali) delle Nazioni Unite, e alle condizioni locali del Paese ove prestano servizio.

L'Italia inoltre fornirà US $300.000 (trecento mila) all'anno per la realizzazione delle attività del Centro, ivi inclusi gruppi di lavoro, gruppi di studio, seminari e altre riunioni, unitamente alle spese di viaggio del personale.

Tutti i fondi per il personale e i costi del programma saranno trasferiti in una valuta convertibile o in dollari USA attraverso un conto bancario designato intestato all'OMS/EURO o tramite assegno, unitamente al 13% dei costi del programma, in conformità alla risoluzione WHA34.17 del maggio 1981 dell'Assemblea Mondiale della Sanità. La scadenza dei pagamenti verrà decisa in seguito e inserita in un prossimo allegato al presente Accordo.

Ogni aumento dei costi dovuto a variazioni nelle fluttuazioni dei tassi di cambio tra la valuta del deposito e il dollaro USA sarà compensato dall'Italia, analogamente agli aumenti dei costi e all'inflazione.

Gli obblighi dell'OMS/EURO ai sensi del presente Accordo dipendono dalla preventiva ricezione dei fondi, in conformità a quanto detto sopra.

Un funzionario, agente per conto del Ministero della Sanità e del Ministero dell'Ambiente, sarà responsabile per tutte le questioni relative agli aspetti amministrativi e finanziari del presente Accordo.

L'OMS/EURO provvederà a:

- amministrare i fondi in conformità ai propri regolamenti, norme e direttive finanziarie e di altro genere;
- mantenere un conto separato per i fondi, registrando tutte le entrate e le uscite. L'interesse maturato sui fondi verrà calcolato e accreditato in conformità ai regolamenti, norme e direttive dell'OMS.

Tutta la contabilità mantenuta in relazione ai fondi sarà espressa in dollari USA. Le entrate e le uscite in altre valute verranno convertite in dollari USA al tasso di cambio delle Nazioni Unite appli cambio delle transazioni.

L'OMS/EURO conferma che le transazioni finanziarie relative ai fondi saranno:

- esaminate con una procedura di controllo interno omnicomprensivo basato sui regolamenti, le norme e le direttive applicabili in ambito OMS e attualmente vigenti, e saranno inoltre soggette ai revisori dei conti interni dell'OMS;
- effettuate in stretta conformità ai regolamenti finanziari, norme e direttive dell'OMS attualmente in vigore.

La contabilità tenuta dall'OMS è soggetta al controllo dei revisori esterni proposti all'Organizzazione dall'Assemblea Mondiale della Sanità. I revisori esterni riferiscono circa la correttezza dell'uso dei fondi e l'ottemperanza delle normative finanziarie dell'Organizzazione nella relazione finanziaria dell'Organizzazione presentata all'Assemblea Mondiale della Sanità. I controlli effettuati dai revisori esterni riguardano altresì un'oculata ed efficiente gestione economica.

ARTICOLO IV

Contributo dell'OMS

L'OMS/EURO sarà responsabile dell'organizzazione e della gestione del Centro, dell'assunzione e della supervisione del personale e della prestazione di servizi di carattere legale, amministrativo, di bilancio e finanziario.
Le attività del Servizio per l'Ambiente e la Sanità dell'OMS/EURO verranno utilizzate come complemento alle iniziative del Centro; inoltre, l'intero programma dell'OMS/EURO - in tutti i settori della sua politica "salute per tutti" - unitamente al suo sistema d'informazione, verrà altresì utilizzato per prestare assistenza al Centro nella maniera ritenuta opportuna.
L'OMS/EURO si sforzerà di ottenere ulteriori fondi per le attività del Centro anche da altri Paesi, oltre che dall' Italia e dall'Olanda.

ARTICOLO V

Personale

Tutto il personale verrà assunto e impiegato dall'OMS/EURO in conformità ad adeguati indici salariali (internazionali o locali), nonchè alle normative vigenti nel Paese ove il personale presta servizio, in linea con i Regolamenti del Personale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al personale verranno concesse ferie e congedi per malattia in conformità alle normative dell'OMS. L'orario di lavoro e i giorni festivi saranno quelli applicabili al personale nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite nella stessa sede di lavoro. Le spese di viaggio e le spese vive saranno pagate conformemente agli standard applicati per il personale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'assicurazione sanitaria verrà fornita conformemente alle normative vigenti dell'OMS. L'assicurazione sulle malattie e gli incidenti verrà fornita conformemente alle normative vigenti dell'OMS. Al personale verranno estese le stesse prerogative del Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite.

Sarà stabilito un totale di 12 posti - 10 dislocati a Roma (dei quali 6 nella categoria professionale e 4 nella categoria generale di servizio soggetta ad assunzione in loco) - e 2 dislocati a Copenaghen (1 membro dello staff professionale e 1 di servizio generale soggetto ad assunzione in loco). Al personale selezionato verranno offerti inizialmente incarichi a termine di due anni.
Le attività del Centro coprono un periodo di cinque anni (con possibilità di prosecuzione). Gli incarichi e i contratti degli assunti termineranno automaticamente al momento della cessazione del finanziamento. Il rinnovo dei contratti dipenderà dalla disponibilità dei fondi.
Tutte le persone nominate dall'OMS/EURO membri del personale, incluso il personale con contratto a termine, saranno soggette alle normative dell'OMS ai fini della missione alla quale sono assegnate e beneficeranno degli stessi privilegi ed immunità accordati al personale dell'OMS nel Paese interessato (Articolo VI).

ARTICOLO VI

Privilegi e immunità

L'Italia è parte alla Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Agenzie Specializzate adottata dalla Prima Assemblea Mondiale della Sanità il 17 luglio 1948.
La gestione dell'ufficio in Italia è regolata dalla Convenzione, così come specificato nei Documenti Fondamentali dell'OMS, trentasettesima edizione, pagine 23-37 (vedere Allegato 1).
I privilegi singoli o specifici - non coperti dalla presente Convenzione - saranno negoziati conformemente alle condizioni già ottenute ed applicate ad altre organizzazioni internazionali in Italia.

ARTICOLO VII

Telecomunicazioni

Un servizio di telecomunicazioni verrà stabilito fra le tre sezioni del Centro, gli Stati Membri della Regione e le istituzioni scientifiche in conformità agli standard internazionali (Rete Digitale per i Servizi Integrati (ISDN)) sui quali si basa il sistema di comunicazioni dell'EURO (vedere Allegato 2).

ARTICOLO VIII

Piano di lavoro

Il compito principale del Centro sarà quello di rafforzare il sostegno scientifico a livello internazionale alle finalità della Carta Europea per l'Ambiente e la Sanità, nell'ambito del programma generale del Servizio Ambiente e Sanità dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS. Le aree di attività sono comprese negli obiettivi 11 e 18-25, in sostegno alla strategia regionale europea di "salute per tutti". Speciale attenzione verrà dedicata ai sistemi di informazione, alle modalità per lo scambio di esperienze e agli studi coordinati.
Un piano di lavoro dettagliato verrà preparato non più tardi della fine del 1990 e sarà allegato al presente Accordo.

ARTICOLO IX

Valutazione del lavoro del Centro

Sulla base delle relazioni al Direttore Regionale da parte del Comitato Consultivo dopo le riunioni annuali regolari, verrà fatta una valutazione dei progressi del programma di cooperazione alla fine del quarto anno (1994). Sulla base di questa valutazione e dei fondi disponibili, si deciderà - non più tardi del giugno 1995 - se continuare o chiudere il Centro nel 1996 o più tardi.
Oltre alle relazioni annuali regolari, i vice-direttori di ciascuna delle sezioni del Centro - conformemente ad indicazioni da fornire - presenteranno all'OMS/EURO relazioni semestrali sui progressi del programma.

Firmato per conto del Ministero della Sanità italiano

Firmato per conto del Ministero dell'Ambiente italiano

Firmato per conto dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

187.

Roma, 23 giugno-23 luglio 1990

Scambio di lettere tra l'Italia ed Algeria che proroga di un anno il termine fissato dallo Scambio di Lettere del 13 marzo 1987 relativamente alla firma dei contratti

(Entrata in vigore: 23 luglio 1990)

L'Ambassadeur
de la République Algérienne
Démocratique et Populaire
Rome

Rome, le 23 juillet 1990

Monsieur le Ministre,
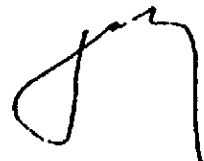
Vous m'avez fait parvenir une lettre ainsi rédigée

> J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre Gouvernements du 13 Mars 1987 pour l'octroi de lignes de crédit pour un montant global de 300 millions de dollars des Etats-Unis, modifié par le Protocole d'Accord Financier fait à Alger, le 27 Mars 1990, pour Vous communiquer que le terme pour la signature des contrats (point 5 de l'Accord) prévu au 30 juin 1990, peut être fixé au 30 juin 1991, après confirmation de votre part.

J'ai l'honneur de Vous confirmer l'accord de mon Gouvernement en ce qui concerne le contenu de cette lettre.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de ma très haute considération.

Mohammed Rouighi

S.E. Monsieur Renato Ruggiero
Ministre du Commerce avec l'Extérieur

Rome

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur de me référer à l'échange de lettres entre Gouvernements du 13 Mars 1987 pour l'octroi de lignes de crédit pour un montant global de 300 millions de dollars des Etats-Unis, modifié par le Protocole d'Accord Financièr fait à Alger, le 27 Mars 1990, pour Vous communiquer que le terme pour la signature des contrats (point 5 de l'Accord), prévu au 30 Juin 1990, peut être fixè au 30 Juin 1991, après confirmation de votre part.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

Rome le 23 Juin 1990

Renato Ruggiero
Ministre du Commerce Extérieur

Son Exellence
M.Mohammed Rouighi
Ambassadeur de la République Démocratique et Populaire d'Algerie.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

L'Ambasciatore della
Repubblica Algerina
Democratica e Popolare
-ROMA-

Roma, il 23 luglio 1990

Eccellenza,

Ella mi ha fatto pervenire una lettera del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi allo scambio di lettere tra Governi in data 13 marzo 1987 per la concessione di linee di credito per un importo globale di 300 milioni di dollari USA, modificato dal Protocollo di Accordo Finanziario stipulato ad Algeri il 27 marzo 1990, per comunicarLe che il termine per la firma dei contratti (punto 5 dell'Accordo) previsto al 30 giugno 1990, può essere fissato al 30 giugno 1991, previa conferma da parte Vostra."

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo per quanto riguarda il contenuto di questa lettera.

Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Mohammed Rouighi

S.E.
Renato RUGGIERO
Ministro del Commercio Estero
ROMA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro del
Commercio con l'Estero

Roma, 23 giugno 1990

Eccellenza,

ho l'onore di far riferimento allo scambio di lettere tra Governi, in data 13 marzo 1987, per la concessione di linee di credito per un importo globale di 300 milioni di dollari USA,modificato dal Protocollo di Accordo Finanziario stipulato ad Algeri il 27 marzo 1990, per comunicarLe che il termine per la firma dei contratti (punto 5 dell'Accordo) previsto al 30 giugno 1990, può essere fissato al 30 giugno 1991, previa conferma da parte Vostra.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

Renato Ruggiero
Ministro del Commercio Estero

S.E.
M.Mohammed Rouighi
Ambasciatore della Repubblica
Democratica e Popolare di Algeria

188.

Ankara, 12 settembre-25 settembre 1990

Scambio di note tra Italia e Turchia per la realizzazione di un progetto di allevamento di bovini da latte (ANAFI)

(Entrata in vigore: 25 settembre 1990)

Ambasciata d'Italia in Turchia

12 SET. 1990

"Excellency,

I have the honour to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy, acting in the framework of the Italian Law n. 49/87, the conclusion of an Agreement in connection with the "Dairy Cattle Breeding Development Project in Turkey" in pursuance of the Protocol of the Fourth Session of the Italian-Turkish Joint Economic and Technical Cooperation Commission which was held in Rome on 12-13 February 1987.

This Agreement shall read as follows:

1) The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Turkey shall jointly support the implementation of a Dairy Cattle Breeding Development Project in 9 Provinces (Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, Manisa, Muğla and Uşak) of the Aegean Region, the headquarters being in the Province of Izmir, to serve as model for other Regions. The said programme shall be realized through the technical aid of the Italian Friesian Cattle Breeders' National Association (ANAFI) and the General Directorate of Project and Implementation of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs of the Republic of Turkey. The objective of the Project is to transfer to Turkey the Italian technology regarding the improvement and selection of breeding dairy cattle.

H.E. Ali Bozer
Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Turkey

A N K A R A

2) The following activities will be carried out within a period of 4 years in order to reach the aforementioned Project objective:

2.1 Establishment of a Herdbook Centre
2.2 Establishment of an Extension Service
2.3 Determination of a Genetic Selection Programme
2.4 Constitution of a Data Processing System for carrying out the Project
2.5 Procurement of the vehicles required for carrying out the activities

3) The Government of the Republic of Italy will make the following contributions:

3.1 Services of Italian consultants
3.2 Publications and information
3.3 Descriptive material for identification of farm and animals
3.4 18 vehicles for Project Provinces
3.5 Improvement and optimal use of animal feed in the farms, provisions of 9 feed mixing machines for this purpose
3.6 Control of milk production and quality, provision of 100 each milking machines to be distributed to the farmers for this purpose
3.7 Supply of equipment for the field work of the technicians
3.8 Development of artificial insemination
3.9 Training of technicians in Italy
3.10 Travelling expenditures in connection with the flights of Italian consultants 3 of whom will work throughout the Project period and 3 of whom will work temporarily
3.11 Establishment of a data processing centre (hardware/software)
3.12 Genetic materials:
a) 3.250 heads of breeding dairy cattle of which 2.840 heads will be distributed to the farmers;
b) 35.000 doses of frozen semen of breeding dairy cattle.

4) The Government of the Republic of Turkey will make the following contributions:

4.1 The Turkish Government will make those contributions which are necessary for the project implementation but not provided by the Italian Government.
4.2 The Turkish Government will take administrative, financial and organizational measures necessary for the implementation of the activities to be carried out by the Turkish organizations participating in the Project

4.3 Make available to the Project all the farms which have been chosen to take part in the Anafi Project with all their local resources of land, barns, equipment and manpower
4.4 Constitute a fund from the resources to be obtained through the transfer to the farmers of the genetic materials (animals and semen) and equipments to be donated by Italy under the Project. The Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs will be authorized to use this fund in project services
4.5 Provide facilities at Artificial Insemination Centres for the storage and distribution of the semen of Italian breeding dairy cattle
4.6 a) Shall appoint 7 technicians to be trained in Italy and to work at the Extension Service and Herdbook Central Office
b) Shall appoint 18 technical staff members to be trained in Italy for office and extension work at the Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs
c) Provide a sufficient number of administrative and auxiliary staff members
4.7 Shall provide offices and office materials necessary for Project work and shall furnish these offices
4.8 Shall provide maintenance services for offices as well as the materials and auxiliary personnel required therefor
4.9 Shall provide venues for meetings to be held throughout the Project implementation period
4.10 Shall ensure the utilization of vehicles belonging to Turkish Organizations for jobs in connection with the Project
4.11 Shall meet expenditures in connection with the maintenance and gasoline and oil requirements of vehicles to be provided by the Italian Government
4.12 Shall help the Italian consultants by providing the necessary records and documents
4.13 Shall ensure the utilization of agricultural machinery in the farms and provide suitable equipment for the analysis of fodder crops
4.14 Shall ensure the translation of all documents into Turkish
4.15 Shall ensure the publication and the distribution of the manual and the quarterly newspaper
4.16 Shall make any and all kinds of payments in connection with the above-mentioned services and shall expedite customs procedures in connection with the genetic and technological materials

4.17 Shall complete all formalities for the shipment and transport of the goods belonging to the temporary and three permanent consultants to be sent to Turkey, and shall meet the expenditures in connection with the procedures

4.18 Shall ensure the provision of exemption from customs duties and taxes in connection with the salaries, personal belongings including cars and household goods of the Italian consultants to the extent allowed by the regulations in force, and provide them with a letter indicating their duties in Turkey in order to enable them to receive aid from local Authorities if necessary

4.19 Shall ensure the provision of exemption from customs duties, taxes and other charges in connection with the entry and exit of vehicles, machinery, equipment and other goods under the Project (except inputs to be provided under the Project); if these goods are sold in Turkey by relevant Turkish Authorities, they shall be subject to the laws of the Turkish Government.

4.20 Shall facilitate the grant of the following exemptions and privileges to the Italian staff in accordance with Turkish Laws:

a) The foreign exchange brought to Turkey by the Italian staff for meeting their personal needs and expenditures or the savings from their salaries kept in Turkey can be taken back to their Country, upon the completion of their duties.

b) In case of war, social unrest or international crisis, the Turkish Government will repatriate the Italian staff working in Turkey together with their families.

4.21 Shall assist the Italian staff in obtaining residence and work permits and visas

4.22 Shall furnish all possible assistance to ANAFI in case such conditions should arise that require assistance regarding health or other emergencies; in case of serious injury and/or illness, the Turkish Government shall also furnish assistance in obtaining the authorization to land with an airplane chartered on behalf of ANAFI

4.23 Shall indemnify and relieve the Italian staff or any other staff member engaged in the Project against civil liabilities deriving from or resulting from actions made in carrying out their respective tasks, except for the case of individual fault on the part of ANAFI staff in conformity with Turkish Law.

5) The Government of the Republic of Italy will charge the Italian Friesian Cattle Breeders' National Association (ANAFI) with the duty of making contributions to this Project.

6) The Government of the Republic of Turkey will charge the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs and the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs will, in turn, charge the General Directorate of Project and Implementation with the duty of implementing the Project in 9 Provinces, the headquarters being in the Province of Izmir. ANAFI will be notified of this situation.

7) The Organizations charged with the duty of implementing the Project in pursuance of Articles 5 and 6 above will prepare a detailed action plan for carrying out the Project, and will be free to make any amendments in this plan in accordance with the progress of the Project.

If the Government of the Republic of Turkey accepts the proposals contained in the Articles 1 to 7 above, this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expressing Your Government's acceptance shall constitute a Project Agreement between our Governments, to enter in force on the date of Your Note in reply.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."

REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

EİBA -390.566.90- 405

Ankara, 25 September 1990

Excellency,

I have the honour to refer to your letter of September 12, 1990, addressed to His Excellency Prof.Ali Bozer, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, proposing on behalf of the Government of the Republic of Italy and in pursuance of the Protocol of the Fourth Session of the Turkish-Italian Joint Economic Commission held in Rome between February 12-13, 1987, the conclusion of the following agreement concerning the project "Dairy Cattle Breeding Development in Turkey".

"Excellency,

I have the honour to propose, on behalf of the Government of the Republic of Italy, acting in the framework of the Italian Law n. 49/87, the conclusion of an Agreement in connection with the "Dairy Cattle Breeding Development Project in Turkey" in pursuance of the Protocol of the Fourth Session of the Italian-Turkish Joint Economic and Technical Cooperation Commission which was held in Rome on 12-13 February 1987.

This Agreement shall read as follows:

1) The Government of the Republic of Italy and the Government of the Republic of Turkey shall jointly support the implementation of a Dairy Cattle Breeding Development Project in 9 Provinces (Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, Manisa, Muğla and Uşak) of the Aegean Region, the headquarters being in the Province of Izmir, to serve as model for other Regions. The said programme shall be realized through the technical aid of the Italian Friesian Cattle Breeders' National Association (ANAFI) and the General Directorate of Project and Implementation of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs of the Republic of Turkey. The objective of the Project is to transfer to Turkey the Italian technology regarding the improvement and selection of breeding dairy cattle.

His Excellency
G. Franchetti Pardo
Ambassador of Italy
ANKARA

2) The following activities will be carried out within a period of 4 years in order to reach the aforementioned Project objective:

2.1 Establishment of a Herdbook Centre
2.2 Establishment of an Extension Service
2.3 Determination of a Genetic Selection Programme
2.4 Constitution of a Data Processing System for carrying out the Project
2.5 Procurement of the vehicles required for carrying out the activities

3) The Government of the Republic of Italy will make the following contributions:

3.1 Services of Italian consultants
3.2 Publications and information
3.3 Descriptive material for identification of farm and animals
3.4 18 vehicles for Project Provinces
3.5 Improvement and optimal use of animal feed in the farms, provisions of 9 feed mixing machines for this purpose
3.6 Control of milk production and quality, provision of 100 each milking machines to be distributed to the farmers for this purpose
3.7 Supply of equipment for the field work of the technicians
3.8 Development of artificial insemination
3.9 Training of technicians in Italy
3.10 Travelling expenditures in connection with the flights of Italian consultants 3 of whom will work throughout the Project period and 3 of whom will work temporarily
3.11 Establishment of a data processing centre (hardware/software)
3.12 Genetic materials:
a) 3.250 heads of breeding dairy cattle of which 2.840 heads will be distributed to the farmers;
b) 35.000 doses of frozen semen of breeding dairy cattle.

4) The Government of the Republic of Turkey will make the following contributions:

4.1 The Turkish Government will make those contributions which are necessary for the project implementation but not provided by the Italian Government.
4.2 The Turkish Government will take administrative, financial and organizational measures necessary for the implementation of the activities to be carried out by the Turkish organizations participating in the Project

4.3 Make available to the Project all the farms which have been chosen to take part in the Anafi Project with all their local resources of land, barns, equipment and manpower

4.4 Constitute a fund from the resources to be obtained through the transfer to the farmers of the genetic materials (animals and semen) and equipments to be donated by Italy under the Project. The Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs will be authorized to use this fund in project services

4.5 Provide facilities at Artificial Insemination Centres for the storage and distribution of the semen of Italian breeding dairy cattle

4.6 a) Shall appoint 7 technicians to be trained in Italy and to work at the Extension Service and Herdbook Central Office

b) Shall appoint 18 technical staff members to be trained in Italy for office and extension work at the Provincial Directorates of the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs

c) Provide a sufficient number of administrative and auxiliary staff members

4.7 Shall provide offices and office materials necessary for Project work and shall furnish these offices

4.8 Shall provide maintenance services for offices as well as the materials and auxiliary personnel required therefor

4.9 Shall provide venues for meetings to be held throughout the Project implementation period

4.10 Shall ensure the utilization of vehicles belonging to Turkish Organizations for jobs in connection with the Project

4.11 Shall meet expenditures in connection with the maintenance and gasoline and oil requirements of vehicles to be provided by the Italian Government

4.12 Shall help the Italian consultants by providing the necessary records and documents

4.13 Shall ensure the utilization of agricultural machinery in the farms and provide suitable equipment for the analysis of fodder crops

4.14 Shall ensure the translation of all documents into Turkish

4.15 Shall ensure the publication and the distribution of the manual and the quarterly newspaper

4.16 Shall make any and all kinds of payments in connection with the above-mentioned services and shall expedite customs procedures in connection with the genetic and technological materials

4.17 Shall complete all formalities for the shipment and transport of the goods belonging to the temporary and three permanent consultants to be sent to Turkey, and shall meet the expenditures in connection with the procedures

4.18 Shall ensure the provision of exemption from customs duties and taxes in connection with the salaries, personal belongings including cars and household goods of the Italian consultants to the extent allowed by the regulations in force, and provide them with a letter indicating their duties in Turkey in order to enable them to receive aid from local Authorities if necessary

4.19 Shall ensure the provision of exemption from customs duties, taxes and other charges in connection with the entry and exit of vehicles, machinery, equipment and other goods under the Project (except inputs to be provided under the Project); if these goods are sold in Turkey by relevant Turkish Authorities, they shall be subject to the laws of the Turkish Government.

4.20 Shall facilitate the grant of the following exemptions and privileges to the Italian staff in accordance with Turkish Laws:

a) The foreign exchange brought to Turkey by the Italian staff for meeting their personal needs and expenditures or the savings from their salaries kept in Turkey can be taken back to their Country, upon the completion of their duties.

b) In case of war, social unrest or international crisis, the Turkish Government will repatriate the Italian staff working in Turkey together with their families.

4.21 Shall assist the Italian staff in obtaining residence and work permits and visas

4.22 Shall furnish all possible assistance to ANAFI in case such conditions should arise that require assistance regarding health or other emergencies; in case of serious injury and/or illness, the Turkish Government shall also furnish assistance in obtaining the authorization to land with an airplane chartered on behalf of ANAFI

4.23 Shall indemnify and relieve the Italian staff or any other staff member engaged in the Project against civil liabilities deriving from or resulting from actions made in carrying out their respective tasks, except for the case of individual fault on the part of ANAFI staff in conformity with Turkish Law.

5) The Government of the Republic of Italy will charge the Italian Friesian Cattle Breeders' National Association (ANAFI) with the duty of making contributions to this Project.

6) The Government of the Republic of Turkey will charge the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs and the Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Affairs will, in turn, charge the General Directorate of Project and Implementation with the duty of implementing the Project in 9 Provinces, the headquarters being in the Province of Izmir ANAFI will be notified of this situation.

7) The Organizations charged with the duty of implementing the Project in pursuance of Articles 5 and 6 above will prepare a detailed action plan for carrying out the Project, and will be free to make any amendments in this plan in accordance with the progress of the Project.

If the Government of the Republic of Turkey accepts the proposals contained in the Articles 1 to 7 above, this Note and Your Excellency's Note in reply thereto expressing Your Government's acceptance shall constitute a Project Agreement between our Governments, to enter in force on the date of Your Note in reply.

Accept, Excellency, the assurance of my highest consideration."

On behalf of His Excellency Prof. Ali Bozer, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, I have the honour to inform Your Excellency that the terms of the foregoing letter are acceptable to the Government of the Republic of Turkey and the Republic of Turkey considers that letter and the present reply thereto as constituting an Agreement between our two Governments on this project to enter into force on the date of this Note.

Süha Noyan
Minister Plenipotentiary
Deputy Director General for
Bilateral Economic Affairs

TRADUZIONE NON UFFICIALE

12 settembre 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana e nel quadro della legge italiana n. 49/87, la stipulazione di un Accordo relativo al "Progetto per lo sviluppo dell'allevamento del bestiame da latte in Turchia" in conformità al Protocollo della Quarta Sessione della Commissione Mista italo-turca per la cooperazione tecnica ed economica che si è svolta a Roma dal 12 al 13 febbraio 1987.

Il presente Accordo avrà il seguente tenore:

1) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Turca sosterranno congiuntamente la realizzazione di un Progetto per lo sviluppo dell'allevamento del bestiame da latte in 9 Province (Aydin, Balikesir, Burdur, Denizli, Isparta, Manisa, Mugla e Usak) della Regione Egea, con centro logistico nella Provincia di Izmir, che dovrebbe costituire un modello per le altre Regioni. Detto programma sarà realizzato con l'assistenza tecnica dell'Associazione Nazionale degli allevatori italiani della razza frisone (ANAFI) e della Direzione Generale per i Progetti e l'Esecuzione del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali della Repubblica Turca. Il fine del Progetto è di trasferire in Turchia la tecnologia italiana relativa al miglioramento e alla selezione del bestiame da latte e da allevamento.

2) Le seguenti attività saranno realizzate entro un periodo di 4 anni al fine di raggiungere il summenzionato obiettivo del Progetto:

2.1 Creazione di un Centro per il registro genealogico del bestiame
2.2 Creazione di un Servizio logistico
2.3 Definizione di un programma di selezione genetica
2.4 Creazione di un sistema informatico per l'esecuzione del Progetto
2.5 Fornitura dei veicoli richiesti per lo svolgimento delle attività.

3) Il Governo della Repubblica Italiana fornirà i seguenti contributi:

3.1 Servizi dei consulenti italiani
3.2 Pubblicazioni e informazioni
3.3 Materiale descrittivo per l'identificazione delle fattorie e degli animali
3.4 Diciotto veicoli per le Province interessate dal Progetto

3.5 Miglioramento e uso ottimale del mangime animale nelle fattorie e fornitura di 9 miscelatori adibiti a tale scopo
3.6 Controllo della produzione e della qualità del latte, fornitura di 100 mungitrici da distribuire agli allevatori a tale scopo
3.7 Fornitura di attrezzature per il lavoro sul campo dei tecnici
3.8 Sviluppo dell'inseminazione artificiale
3.9 Addestramento di tecnici in Italia
3.10 Spese per i viaggi aerei dei consulenti italiani, dei quali 3 saranno impegnati per tutta la durata del Progetto e 3 per un periodo temporaneo
3.11 Creazione di un centro informatico (hardware/software)
3.12 Materiali genetici:
a) 3250 capi di bestiame da latte e da allevamento, dei quali 2840 capi saranno distribuiti agli allevatori;
b) 35.000 dosi di seme congelato di bestiame da latte e da allevamento.

4) Il Governo della Repubblica di Turchia fornirà i seguenti contributi:

4.1 Il Governo Turco fornirà quei contributi che sono necessari per la realizzazione del progetto ma che non sono forniti dal Governo Italiano.
4.2 Il Governo Turco prenderà tutte le misure amministrative, finanziarie e organizzative necessarie per l'esecuzione delle attività da realizzarsi da parte delle organizzazioni turche partecipanti al Progetto.
4.3 Metterà a disposizione del Progetto tutte le fattorie che sono state scelte per partecipare al Progetto Anafi, con tutte le loro risorse locali di terreni, capannoni agricoli, attrezzature e manodopera.
4.4 Costituirà un fondo con le risorse ottenibili mediante l'assegnazione agli agricoltori dei materiali genetici (animali e seme) e delle attrezzature donate dall'Italia ai sensi del Progetto. Il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali sarà autorizzato a impiegare detti fondi per servizi correlati al progetto.
4.5 Fornirà strutture presso i Centri di inseminazione artificiale per l'immagazzinamento e la distribuzione del seme del bestiame da latte e da allevamento proveniente dall'Italia.
4.6 a) Nominerà 7 esperti che saranno addestrati in Italia e che lavoreranno presso il Centro logistico e l'Ufficio Centrale per il registro genealogico.
b) Nominerà 18 tecnici che saranno addestrati in Italia per lavoro di ufficio e logistico presso le Direzioni Provinciali del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali.

c) Fornirà un numero sufficiente di personale amministrativo e ausiliario.

4.7 Fornirà gli uffici e i materiali da ufficio necessari per il Progetto, nonchè l'arredamento per gli uffici medesimi.

4.8 Fornirà servizi di manutenzione per gli uffici, nonchè il materiale necessario e il personale ausiliario richiesto.

4.9 Fornirà i locali per le riunioni da tenere durante il periodo di realizzazione del Progetto.

4.10 Garantirà la disponibilità dei veicoli appartenenti ad organizzazioni turche per impieghi relativi al Progetto.

4.11 Coprirà le spese relative alla manutenzione e al rifornimento di carburante per i veicoli che il Governo Italiano dovrà fornire.

4.12 Aiuterà i consulenti italiani fornendo loro la necessaria documentazione.

4.13 Garantirà l'impiego di macchine agricole nelle fattorie e fornirà attrezzature adatte per l'analisi del foraggio.

4.14 Garantirà la traduzione di tutti i documenti in turco.

4.15 Garantirà la pubblicazione e la distribuzione del manuale e del giornale trimestrale.

4.16 Coprirà tutti i pagamenti relativi ai summenzionati servizi e accelererà le formalità doganali relative ai materiali genetici e tecnologici.

4.17 Completerà tutte le formalità per la spedizione e il trasporto dei beni appartenenti ai tre consulenti provvisori e ai tre consulenti permanenti da inviare in Turchia, e coprirà le spese relative alle procedure suddette.

4.18 Garantirà l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse in relazione agli emolumenti, agli effetti personali (inclusi gli autoveicoli) e agli effetti domestici dei consulenti italiani nella misura consentita dai regolamenti vigenti, e fornirà loro una lettera attestante le loro mansioni in Turchia in modo tale da ricevere aiuto dalle autorità locali - se necessario.

4.19 Garantirà l'esenzione dai dazi doganali, tasse e altri oneri in relazione all'entrata e all'uscita di veicoli, macchinari, attrezzature ed altri beni ai sensi del Progetto (ad eccezione degli input da fornire ai sensi del Progetto); qualora detti beni vengano venduti in Turchia dalle competenti autorità turche, saranno soggetti alle leggi del Governo Turco.

4.20 Faciliterà la concessioni delle seguenti esenzioni e privilegi al personale italiano in conformità alla legislazione turca:

a) La valuta straniera portata in Turchia dal personale italiano per le spese personali, nonchè i risparmi sui loro emolumenti percepiti in Turchia possono essere esportati in Italia al termine delle loro mansioni.

b) In caso di guerra, disordini o di crisi internazionale, il Governo Turco provvederà al reimpatrio del personale italiano impiegato in Turchia e dei componenti dei loro nuclei familiari.
4.21 Aiuterà il personale italiano ad ottenere permessi di soggiorno e di lavoro, nonchè i visti.
4.22 Fornirà tutto l'aiuto possibile all'ANAFI in caso di problemi di assistenza sanitaria e di altre emergenze; in caso di gravi ferite e/o di malattia, il Governo Turco fornirà altresì assistenza per ottenere l'auitorizzazione ad atterrare con un aereo noleggiato per conto dell'ANAFI.
4.23 Esenterà il personale italiano ed ogni altro membro del personale impegnato nel Progetto da qualsiasi responsabilità civile derivante o risultante da atti compiuti nell'espletamento delle loro rispettive mansioni, ad eccezione di violazioni individuali commesse dal personale dell'ANAFI contro la legislazione turca.

5) Il Governo della Repubblica Italiana vincolerà l'ANAFI a fornire contributi al presente Progetto.

6) Il Governo della Repubblica Turca incaricherà il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali, il quale - a sua volta - incaricherà la Direzione Generale per i Progetti e l'Esecuzione di eseguire il Progetto in 9 Province, con centro logistico nella Provincia di Izmir. L'ANAFI verrà informata di questa situazione.

7) L'Organizzazione incaricata di realizzare il Progetto in conformità ai suddetti articoli 5 e 6 preparera un piano di azione dettagliato per l'esecuzione del Progetto stesso, e sara libera di apportare tutte le modifiche al piano in relazione ai progressi del Progetto.

Se il Governo della Repubblica Turca accetta le proposte contenute nei suddetti Articoli da 1 a 7, la presente Nota e la Nota di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Progetto di Accordo tra i nostri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua Nota di risposta.

Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

S.E. Ali Bozer
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica di Turchia

ANKARA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ankara, 25 settembre 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento alla Sua lettera del 25 settembre 1990 indirizzata a Sua Eccellenza Prof. Ali Bozer, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, nella quale si propone - a nome del Governo della Repubblica Italiana e in conformità al Protocollo della Quarta Sessione della Commissione Mista Italo-Turca sull'Economia, svoltasi a Roma dal 12 al 13 febbraio 1987 - la stipulazione del seguente accordo relativo al progetto "Sviluppo dell'allevamento del bestiame da latte in Turchia".

"Eccellenza,

Ho l'onore di proporre, a nome del Governo della Repubblica Italiana e nel quadro della legge italiana n. 49/87, la stipulazione di un Accordo relativo al "Progetto per lo sviluppo dell'allevamento del bestiame da latte in Turchia" in conformità al Protocollo della Quarta Sessione della Commissione Mista italo-turca per la cooperazione tecnica ed economica che si è svolta a Roma dal 12 al 13 febbraio 1987.

Il presente Accordo avrà il seguente tenore:

1) Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Turca sosterranno congiuntamente la realizzazione di un Progetto per lo sviluppo dell'allevamento del bestiame da latte in 9 Province (Aydin, Balikesir, Burdur, Denizli, Isparta, Manisa, Mugla e Usak) della Regione Egea, con centro logistico nella Provincia di Izmir, che dovrebbe costituire un modello per le altre Regioni. Detto programma sarà realizzato con l'assistenza tecnica dell'Associazione Nazionale degli allevatori italiani della razza frisone (ANAFI) e della Direzione Generale per i Progetti e l'Esecuzione del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali della Repubblica Turca. Il fine del Progetto è di trasferire in Turchia la tecnologia italiana relativa al miglioramento e alla selezione del bestiame da latte e da allevamento.

2) Le seguenti attività saranno realizzate entro un periodo di 4 anni al fine di raggiungere il summenzionato obiettivo del Progetto:

2.1 Creazione di un Centro per il registro genealogico del bestiame
2.2 Creazione di un Servizio logistico
2.3 Definizione di un programma di selezione genetica
2.4 Creazione di un sistema informatico per l'esecuzione del Progetto
2.5 Fornitura dei veicoli richiesti per lo svolgimento delle attività.

3) Il Governo della Repubblica Italiana fornirà i seguenti contributi:

3.1 Servizi dei consulenti italiani
3.2 Pubblicazioni e informazioni
3.3 Materiale descrittivo per l'identificazione delle fattorie e degli animali
3.4 Diciotto veicoli per le Province interessate dal Progetto
3.5 Miglioramento e uso ottimale del mangime animale nelle fattorie e fornitura di 9 miscelatori adibiti a tale scopo
3.6 Controllo della produzione e della qualità del latte, fornitura di 100 mungitrici da distribuire agli allevatori a tale scopo
3.7 Fornitura di attrezzature per il lavoro sul campo dei tecnici
3.8 Sviluppo dell'inseminazione artificiale
3.9 Addestramento di tecnici in Italia
3.10 Spese per i viaggi aerei dei consulenti italiani, dei quali 3 saranno impegnati per tutta la durata del Progetto e 3 per un periodo temporaneo
3.11 Creazione di un centro informatico (hardware/software)
3.12 Materiali genetici:
a) 3250 capi di bestiame da latte e da allevamento, dei quali 2840 capi saranno distribuiti agli allevatori;
b) 35.000 dosi di seme congelato di bestiame da latte e da allevamento.

4) Il Governo della Repubblica di Turchia fornirà i seguenti contributi:

4.1 Il Governo Turco fornirà quei contributi che sono necessari per la realizzazione del progetto ma che non sono forniti dal Governo Italiano.
4.2 Il Governo Turco prenderà tutte le misure amministrative, finanziarie e organizzative necessarie per l'esecuzione delle attività da realizzarsi da parte delle organizzazioni turche partecipanti al Progetto.
4.3 Metterà a disposizione del Progetto tutte le fattorie che sono state scelte per partecipare al Progetto Anafi,

con tutte le loro risorse locali di terreni, capannoni agricoli, attrezzature e manodopera.
4.4 Costituirà un fondo con le risorse ottenibili mediante l'assegnazione agli agricoltori dei materiali genetici (animali e seme) e delle attrezzature donate dall'Italia ai sensi del Progetto. Il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali sarà autorizzato a impiegare detti fondi per servizi correlati al progetto.
4.5 Fornirà strutture presso i Centri di inseminazione artificiale per l'immagazzinamento e la distribuzione del seme del bestiame da latte e da allevamento proveniente dall'Italia.
4.6 a) Nominerà 7 esperti che saranno addestrati in Italia e che lavoreranno presso il Centro logistico e l'Ufficio Centrale per il registro genealogico.
b) Nominerà 18 tecnici che saranno addestrati in Italia per lavoro di ufficio e logistico presso le Direzioni Provinciali del Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali.
c) Fornirà un numero sufficiente di personale amministrativo e ausiliario.
4.7 Fornirà gli uffici e i materiali da ufficio necessari per il Progetto, nonchè l'arredamento per gli uffici medesimi.
4.8 Fornirà servizi di manutenzione per gli uffici, nonchè il materiale necessario e il personale ausiliario richiesto.
4.9 Fornirà i locali per le riunioni da tenere durante il periodo di realizzazione del Progetto.
4.10 Garantirà la disponibilità dei veicoli appartenenti ad organizzazioni turche per impieghi relativi al Progetto.
4.11 Coprirà le spese relative alla manutenzione e al rifornimento di carburante per i veicoli che il Governo Italiano dovrà fornire.
4.12 Aiuterà i consulenti italiani fornendo loro la necessaria documentazione.
4.13 Garantirà l'impiego di macchine agricole nelle fattorie e fornirà attrezzature adatte per l'analisi del foraggio.
4.14 Garantirà la traduzione di tutti i documenti in turco.
4.15 Garantirà la pubblicazione e la distribuzione del manuale e del giornale trimestrale.
4.16 Coprirà tutti i pagamenti relativi ai summenzionati servizi e accelererà le formalità doganali relative ai materiali genetici e tecnologici.
4.17 Completerà tutte le formalità per la spedizione e il trasporto dei beni appartenenti ai tre consulenti provvisori e ai tre consulenti permanenti da inviare in Turchia, e coprirà le spese relative alle procedure suddette.
4.18 Garantirà l'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse in relazione agli emolumenti, agli effetti personali

(inclusi gli autoveicoli) e agli effetti domestici dei consulenti italiani nella misura consentita dai regolamenti vigenti, e fornirà loro una lettera attestante le loro mansioni in Turchia in modo tale da ricevere aiuto dalle autorità locali - se necessario.

4.19 Garantirà l'esenzione dai dazi doganali, tasse e altri oneri in relazione all'entrata e all'uscita di veicoli, macchinari, attrezzature ed altri beni ai sensi del Progetto (ad eccezione degli input da fornire ai sensi del Progetto); qualora detti beni vengano venduti in Turchia dalle competenti autorità turche, saranno soggetti alle leggi del Governo Turco.

4.20 Faciliterà la concessioni delle seguenti esenzioni e privilegi al personale italiano in conformità alla legislazione turca:

a) La valuta straniera portata in Turchia dal personale italiano per le spese personali, nonchè i risparmi sui loro emolumenti percepiti in Turchia possono essere esportati in Italia al termine delle loro mansioni.

b) In caso di guerra, disordini o di crisi internazionale, il Governo Turco provvederà al reimpatrio del personale italiano impiegato in Turchia e dei componenti dei loro nuclei familiari.

4.21 Aiuterà il personale italiano ad ottenere permessi di soggiorno e di lavoro, nonchè i visti.

4.22 Fornirà tutto l'aiuto possibile all'ANAFI in caso di problemi di assistenza sanitaria e di altre emergenze; in caso di gravi ferite e/o di malattia, il Governo Turco fornirà altresì assistenza per ottenere l'auitorizzazione ad atterrare con un aereo noleggiato per conto dell'ANAFI.

4.23 Esenterà il personale italiano ed ogni altro membro del personale impegnato nel Progetto da qualsiasi responsabilità civile derivante o risultante da atti compiuti nell'espletamento delle loro rispettive mansioni, ad eccezione di violazioni individuali commesse dal personale dell'ANAFI contro la legislazione turca.

5) Il Governo della Repubblica Italiana vincolerà l'ANAFI a fornire contributi al presente Progetto.

6) Il Governo della Repubblica Turca incaricherà il Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Affari Rurali, il quale - a sua volta - incaricherà la Direzione Generale per i Progetti e l'Esecuzione di eseguire il Progetto in 9 Province, con centro logistico nella Provincia di Izmir. L'ANAFI verrà informata di questa situazione.

7) L'Organizzazione incaricata di realizzare il Progetto in conformità ai suddetti articoli 5 e 6 preparerà un piano di azione dettagliato per l'esecuzione del Progetto stesso, e sarà libera di apportare tutte le modifiche al piano in relazione ai progressi del Progetto.

Se il Governo della Repubblica Turca accetta le proposte contenute nei suddetti Articoli da 1 a 7, la presente Nota e la Nota di risposta di Sua Eccellenza costituiranno un Progetto di Accordo tra i nóstri due Governi, che entrerà in vigore alla data della Sua Nota di risposta.

Accetti, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione."

A nome di Sua Eccellenza Prof. Ali Bozer, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Turchia, ho l'onore di informare Sua Eccellenza che i termini della succitata lettera sono accettabili per il Governo della Repubblica di Turchia; la Repubblica di Turchia considera che detta lettera e la presente risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi sul Progetto, che entrerà in vigore alla data della presente Nota.

Suha Noyan
Ministro Plenipotenziario
Vice Direttore Generale per
i rapporti economici bilaterali

S.E. G. Franchetti Pardo
Ambasciatore d'Italia

ANKARA

189.

Dar es Salaam, 9 ottobre 1990

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Unita di Tanzania relativo alla costituzione di una Unità Tecnica di cooperazione in Tanzania

(Entrata in vigore: 9 ottobre 1990)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

on the establishment of

AN ITALIAN TECHNICAL UNIT FOR COOPERATION

The Italian Technical Unit for Cooperation (hereinafter called "the Unit") will act under the political responsibility, the direction, the coordination and the full oversight of the Embassy of Italy in Dar es Salaam.

ARTICLE I

SCOPE OF THIS MEMORANDUM

Pursuant and subject to the provisions of the Memorandum of Understanding establishing the Unit and any amendments thereto, this Memorandum embodies:

(a) The conditions under which the Unit will conduct with the Government of the United Republic of Tanzania (hereinafter called "the Government") technical cooperation and the responsibilities of the Government with respect to such cooperation.

(b) The relationship which should prevail between the personnel of the Unit and the Government with respect to the performance of the Unit's duties.

ARTICLE 2

FUNCTIONS OF THE UNIT

The Unit will perform the following functions:

1. Prior evaluation of the technical and financial initiatives of cooperation for which Italian assistance may be requested.
2. Control of schedules and coordination under the heading of technical management and accountancy of initiatives that are already under way together with the respective components (personnel,materials, and equipment).
3. Technical evaluation of the usefulness of cooperation initiatives.
4. Any other kind of function of a technical and operational character which the Embassy may decide to entrust to such Unit for the efficient carrying out of cooperation programmes.

ARTICLE 3

PERSONNEL AND EQUIPMENT

The Unit undertakes to fulfil all customs and tax procedures associated with cooperation regarding both the personnel, the materials and the equipment sent for such purpose.

ARTICLE 4

OBLIGATIONS OF PERSONNEL

The personnel in service with the Unit formally assume the following obligations:

1. To respect and observe the laws prevailing in Tanzania.

2. To abstain from any kind of behaviour contrary to the duties derived from the task entrusted to them and from any kind of action which is likely to damage the good relations existing between the Italian Republic and the United Republic of Tanzania.

ARTICLE 5

GUARANTEES IN FAVOUR OF THE PERSONNEL

The Government of the United Republic of Tanzania undertake to secure that the personnel of the Unit serving in Tanzania have:

(a) Exemption from customs levies and from taxes on the importation and re-exportation of furniture and personal effects inclusive of a car, equipment and professional apparatus;

(b) Exemption from every form of taxation on stipends, emoluments and allowances paid by the Government of the Italian Republic;

(c) Exemption from monetary restrictions relative to exchange of funds introduced from external sources and the free use of foreign accounts nourished exclusively from foreign sources;

(d) Immunity from legal process in respect of words spoken or written and all acts performed by him/her in his/her official capacity unless such act and ommission be of criminal intent;

(e) Immediate communication to the Embassy of Italy in case of arrest or detention of the Unit's personnel or proceeding against him/her;

(f) Free granting of entry and exit visas and residents permits to the personnel, his/her family and dependants;

(g) Granting of Identity Card, upon presentation of which local authorities are obbliged tu furnish the personnel all necessary assistance for the conduct of his/her duties;

(h) Exemption from all national service obligations;

(i) All necessary help for repatriation facilities together with his/her spouse and relatives dependent on him/her in case of an international crisis likely to threaten the security of foreign nationals;

(j) Subject to the existing laws and regulations, freedom of movement in all areas of the country involved in the programmes of cooperation financed by Italy;

(k) Not less favourable treatment as that granted to personnel in technical assistance sent by other countries or international organisations inclusive those of the United Nations.
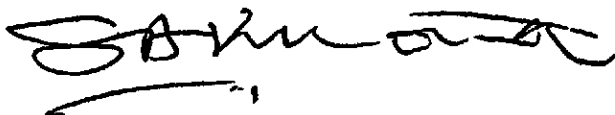
ARTICLE 6

FINAL PROVISIONS

1. The Government will have the right to request the recall of any expert whose work or conduct is considered unsatisfactory. Before exercising such right the Government will consult the Embassy.

2. This Memorandum may be modified by agreement between the Embassy and the Government. Any relevant matter for which no provision is made in this Memorandum will be settled amicably between the two parties; each party will give full and simpathetic consideration to any proposal for such settlement advanced by the other party.
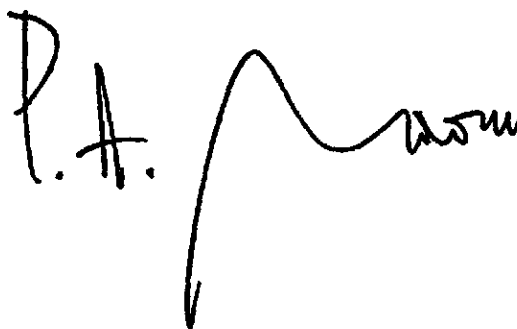
Signed at Dar es Salaam

this Tuesday, 9th day of October 1990

For the Government of the United Republic of Tanzania	For the Government of the Italian Republic

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UN'UNITA' DI COOPERAZIONE TECNICA ITALIANA.

L'Unita di Cooperazione Tecnica italiana (qui di seguito denominata "l'Unita") agira sotto la responsabilita politica, la direzione, il coordinamento e il controllo totale dell'Ambasciata d'Italia a Dar es Salaam.

ARTICOLO 1

PORTATA DEL PRESENTE MEMORANDUM

In conformita alle disposizioni del Memorandum d'Intesa che istituisce l'Unita e a suoi eventuali emendamenti, il presente Memorandum stabilisce:
a) Le condizioni in base alle quali l'Unita gestira con il Governo della Repubblica Unita di Tanzania (qui di seguito denominato "il Governo") la cooperazione tecnica e le responsabilita del Governo rispetto a detta cooperazione.
b) I rapporti che devono crearsi tra il personale dell'Unita e il Governo rispetto all'espletamento dei compiti dell'Unita.

ARTICOLO 2

FUNZIONI DELL'UNITA'

L'Unita espletera le seguenti funzioni:
1. Valutazione preventiva delle iniziative tecniche e finanziarie di cooperazione per le quali puo essere richiesta l'assistenza italiana.
2. Controllo delle tabelle di marcia e coordinamento della gestione tecnica e della contabilita di iniziative gia in corso (unitamente ai rispettivi omponenti:personale, materiali e attrezzature).
3. Valutazione tecnica dell'utilita delle iniziative di cooperazione.
4. Ogni altra funzione di carattere tecnico ed operativo che l'Ambasciata puo decidere di affidare a detta Unita per un'efficiente esecuzione dei programmi di cooperazione.

ARTICOLO 3

PERSONALE E ATTREZZATURE

L'Unità si impegna ad ottemperare a tutte le procedure doganali e fiscali relative alla cooperazione concernenti sia il personale che i materiali e le attrezzature inviate a tal fine.

ARTICOLO 4

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio presso l'Unità assume formalmente i seguenti obblighi:
1. Rispettare e osservare le leggi in vigore in Tanzania.
2. Astenersi da qualsiasi comportamento contrario ai doveri relativi ai compiti loro affidati e da ogni tipo di azione che possa danneggiare le buone relazioni esistenti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Unita di Tanzania.

ARTICOLO 5

GARANZIE A FAVORE DEL PERSONALE

Il Governo della Repubblica Unita di Tanzania si impegna ad assicurare che il personale dell'Unità in servizio in Tanzania abbia:
a) L'esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sull'importazione e sulla ri-esportazione del mobilio e degli effetti personali, inclusi l'automobile, le attrezzature e gli strumenti professionali:
b) L'esenzione da ogni forma di tassazione su stipendi, emolumenti e indennità pagati dal Governo della Repubblica Italiana;
c) L'esenzione dalle restrizioni monetarie in relazione al cambio di valuta proveniente da fonti esterne e al libero impiego di conti esteri basati esclusivamente su fonti estere;
d) L'immunità da procedimenti giudiziari in relazione a parole dette o scritte e a tutti gli atti commessi dal personale nella loro veste ufficiale, a meno che detti atti ed omissioni non siano di natura penale;
e) L'immediata notifica all'Ambasciata d'Italia in caso di arresto o di detenzione del personale dell'Unità o di procedimenti a suo carico;
f) La concessione gratuita dei visti di entrata e di uscita e dei permessi di residenza al personale e alle famiglie;
g) La concessione di una Carta d'Identità, all'atto della presentazione della quale le autorità locali sono obbligate a fornire al personale tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti;

h) L'esenzione dagli obblighi di servizio nazionale;
i) Tutta l'assistenza necessaria per il reimpatrio con il coniuge e la famiglia in caso di crisi internazionale che possa minacciare la sicurezza dei cittadini stranieri:
j) Conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti, la libertà di circolazione in tutte le zone del Paese interessate dal programma di cooperazione finanziato dall'Italia;
k) Un trattamento non meno favorevole a quello accordato al personale dell'assistenza tecnica inviato da altri Stati o da organizzazioni internazionali, incluse le Nazioni Unite.

ARTICOLO 6

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Governo avrà il diritto di chiedere la revoca di ogni esperto la cui performance o condotta venga considerata insoddisfacente. Prima di esercitare detto diritto il Governo consulterà l'Ambasciata.
2. Il presente Memorandum può essere modificato previo accordo tra l'Ambasciata e il Governo. Ogni questione pertinente per la quale non siano previste disposizioni nel presente Memorandum verrà risolta amichevolmente tra le due Parti; ogni Parte prenderà in attenta considerazione ogni eventale proposta per dirimere la qustione avanzata dall'altra Parte.

Firmato a Dar es Salaam

martedì, 9 ottobre 1990

Per il Governo della Repubblica Unita di Tanzania

Per il Governo della Repubblica Italiana

190.

Rabat, 11 ottobre 1990

Protocollo d'Intesa di cooperazione nel settore della Pubblica Amministrazione tra il Ministro per la Funzione Pubblica della Repubblica Italiana e il Ministro Delegato presso il Primo Ministro incaricato degli Affari Amministrativi del Regno di Marocco

(Entrata in vigore: 11 ottobre 1990)

PROTOCOLLO D'INTESA

DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Ministro per la Funzione Pubblica
della Repubblica Italiana

e

Il Ministro Delegato presso il Primo Ministro
Incaricato degli Affari Amministrativi
del Regno del Marocco

Desiderosi di stringere ulteriormente i legami di amicizia e di fraternità tra i due Paesi;

Impegnati a stabilire e sviluppare le loro relazioni di cooperazione;

Convinti della importanza del ruolo dell'Amministrazione nello sviluppo economico e sociale dei loro Paesi;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO PRIMO:

Il presente Protocollo d'intesa ha l'obiettivo di definire i settori di cooperazione tra il Ministero per la Funzione Pubblica della Repubblica Italiana da una parte, ed il Ministero Delegato presso il Primo Ministro Incaricato degli Affari Amministrativi del Regno del Marocco dall'altra parte, nel settore della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO DUE:

Le due Parti convengono di intraprendere azioni comuni, in particolare nei seguenti settori:

Consultazioni e perizie nel settore della Pubblica Amministrazione, in particolare in materia di Riforma Amministrativa della Funzione Pubblica e di introduzione di nuovi metodi di gestione nella Amministrazione Pubblica;

- Scambio di missioni di alti responsabili delle Amministrazioni;
- Tirocini e viaggi di studio;
- Scambio di documentazioni e di pubblicazioni;
- Organizzazione di seminari e di sessioni di perfezionamento presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Roma e la Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione di Rabat.

ARTICOLO TRE:

Le modalità esercitate, riguardo alla organizzazione di azioni di cooperazione previste dal presente Accordo di intesa, saranno decretate per via diplomatica.

ARTICOLO QUATTRO:

Per l'applicazione del presente Accordo di intesa, le due Parti decidono di istituire un Comitato Misto di lavoro incaricato:
- di elaborare e valutare il programma di cooperazione tra le due Parti nei settori previsti dal presente Protocollo d'intesa;
- di esaminare i problemi concernenti l'organizzazione ed il funzionamento delle due Amministrazioni allo scopo di fare beneficiare l'una o l'altra Parte dell'esperienza acquisita in tale settore.

Il suddetto Comitato Misto di Lavoro, che si riunisce una volta ogni due anni alternativamente in Italia ed in Marocco, si compone di:

Due rappresentanti designati dal Ministero per la Funzione Pubblica

e

Due rappresentanti designati dal Ministero Delegato presso il Primo Ministro Incaricato degli Affari Amministrativi

I suddetti rappresentanti potranno essere assistiti, ove necessario, da esperti designati in funzione dell'ordine del giorno della riunione.

ARTICOLO CINQUE:
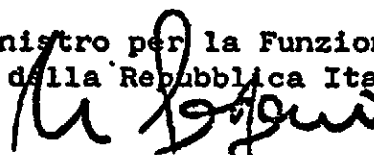
Il presente Accordo di Intesa entra in vigore alla data della sua firma.

Fatto a Rabat, l'11 ottobre 1990, in due esemplari originali in lingua italiana e francese

Il Ministro Delegato
presso il Primo Ministro
ncaricato degli Affari Amministrativi
del Regno del Marocco

Il Ministro per la Funzione Publ
della Repubblica Italiana

191.

Roma, 17 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Gabonese, con Allegato (Club di Parigi, 19 settembre 1989)

(Entrata in vigore: 17 ottobre 1990)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE GABONAISE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Gabonaise, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 19 Septembre 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette extérieure Gabonaise, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République Gabonaise ou béneficiant de sa garantie, dues entre le 1er Septembre 1989 et le 31 Décembre 1990 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an. ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1986 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après dénommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Août 1989 (Annexe B).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

Il est entendu que le service de la dette résultant des Accords italo-gabonais signés à Rome le 23 Juillet 1979, le 25 Juin 1987 et le 30 Juin 1988 n'est pas affecté par le présent rééchelonnement.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I, seront remboursées et transférées par la Caisse Autonome d'Amortissement (ci-après dénommée "Caisse"), agissant pour le compte du Gouvernement de la République Gabonaise, à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifs, en 13 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera réglé le 31 Décembre 1994 et le dernier le 31 Décembre 2000.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Caisse" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéanche jusqu'au règlement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'intérêts de 9,08 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 8,17 % p.a. pour ce qui concerne les dettes en Marks Allemands.

Les intérêts seront réglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières respectifis en versements semestriels (30 Juin-31 Décembre) dont le premier échéant le 30 Juin 1991.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par le parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1986 ayant pour effet d'augumenter les engagements du Gabon envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le présent Accord.
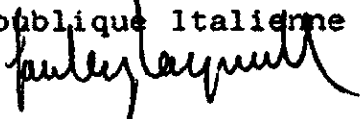
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
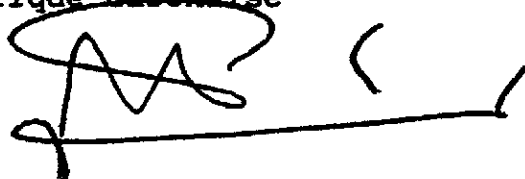
En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 17 Octobre 1990

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République Gabonaise

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GABON

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Gabon, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle disposizioni del Processo Verbale firmato a Parigi il 19 Settembre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi" relative al consolidamento del debito estero del Gabon hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:
a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali del Governo della Repubblica del Gabon o che beneficiano della sua garanzia, in scadenza dal 1° Settembre 1989 al 31 dicembre 1990 e non pagati, relativi alla fornitura di beni e servizi, alla esecuzione di lavori nonchè alle operazioni finanziarie che prevedono un regolamento dilazionato su un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1986 e assistiti da una garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito alla Esportazione, qui di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) di questo articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non pagati al 31 Agosto 1989 (Annesso B).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

Rimane inteso che il servizio del debito risultante dagli Accordi italo-gabonesi firmati a Roma il 23 luglio 1979, il 25 giugno 1987 ed il 30 giugno 1988 non è contemplato nella presente ristrutturazione.

ARTICOLO II

I debiti indicati nell'Articolo I, saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento (qui di seguito denominata "Cassa") agente per conto del Governo della Repubblica del Gabon, alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in 13 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 31 dicembre 1994 e l'ultima il 31 dicembre 2000.

ARTICOLO III

Sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, la "Cassa" si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza fino al saldo totale degli stessi, secondo le disposizioni previste all'Articolo II, ai tassi di interesse del 9,08% annuo per quanto riguarda i debiti in dollari USA e dell'8,17% annuo per quanto riguarda i debiti in marchi tedeschi.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie rispettive in rate semestrali (30 giugno - 31 dicembre) la prima delle quali con scadenza 30 giugno 1991.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi legali previsti dal diritto comune, né gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni cui si riferiscono gli impegni di cui all'Articolo I, indicati nelle Tabelle annesse. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare una qualiasi modifica delle clausole di tali contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle condizioni di pagamento ed alle date di scadenza.

Tutte le modifiche dei contratti o convenzioni intervenute successivamente al 30 giugno 1986 ed aventi per effetto un aumento degli impegni del Gabon verso l'Italia saranno considerate come nuovi impegni non previsti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma. In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese,
il 17 Ottobre 1990

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Gabon

192.

Quito, 30 ottobre 1990

Accordo di consolidamento tra la Repubblica Italiana e la Repubblica dell'Ecuador, con Allegati finanziari

(Entrata in vigore: 30 ottobre 1990)

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELL'ECUADOR

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito estero equadoriano firmato a Parigi il 24 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Oggetto del presente Accordo é il consolidamento:

a) dei debiti verso l'Italia del Governo della Repubblica dell'Ecuador o del settore pubblico ecuadoriano ovvero di quelli beneficianti di garanzia del Governo ecuadoriano, per capitale ed interessi, in scadenza nel periodo 1/11/1989 - 31/12/1990 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori nonché ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 1o. gennaio 1983, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") nonché agli Accordi italo-ecuadoriani firmati il 9/8/1984 ed il

27/5/1986 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi rispettivamente del 28/7/1983 e del 24/4/1985;

b) dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente paragrafo a), per capitale ed interessi, arretrati al 31/10/1989;

c) dei debiti, per interessi, in scadenza nel periodo 1/1/1990 - 31/12/1990 e non regolati, derivanti dall'Accordo italo-ecuadoriano firmato il 22/5/1989 in applicazione delle Intese multilaterali di Parigi del 20/1/1988.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso. Gli ammontari indicati potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti.

ARTICOLO II

1. I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo a) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" in 8 rate semestrali, uguali e consecutive, la prima delle quali scadrá il 30 novembre 1996 e l'ultima il 31 maggio 2000.

2. I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo b) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo

della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" in 8 rate semestrali uguali e consecutive, la prima delle quali scadrà il 30 novembre 1995 e l'ultima il 31 maggio 1999.

3. I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo c) saranno rimborsati e trasferiti, nella valuta indicata nei contratti o convenzioni finanziarie rispettivi, dal Governo della Repubblica dell'Ecuador alla "SACE" il 30 giugno 1991.

ARTICOLO III

1) Sull'ammontare totale di ciascun debito, il cui pagamento viene ristrutturato ai sensi del presente Accordo, il Governo della Repubblica dell'Ecuador si impegna a pagare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia interessi calcolati a decorrere dalla scadenza di ciascun debito sino alla data del suo regolamento totale, come segue:

a) dalla data di scadenza alla data dell'indennizzo da parte della SACE, ai tassi di interesse di ritardato pagamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, ove tali tassi non siano espressamente indicati, ai tassi di interesse indicati al successivo alinea b);
b) dalla data dell'indennizzo da parte della SACE alla data del regolamento del debito, al tasso di interesse del 9,26% p.a.

Gli interessi suddetti saranno regolati nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie come segue:

- per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafi 1) e 2), in rate semestrali (31maggio - 30 novembre), la prima delle quali scadrá il 30 novembre 1990;

- per quanto concerne i debiti indicati al precedente Articolo II, paragrafo 3), alla stessa data prevista per il regolamento dei debiti stessi.

2) Ai fini del calcolo degli interessi di cui sopra, la SACE comunicherá al Governo della Repubblica dell'Ecuador le date di indennizzo di ciascun debito.

ARTICOLO IV

I pagamenti di cui al presente Accordo verranno disposti dal Governo della Repubblica dell'Ecuador in favore della SACE -presso la Banca Nazionale del Lavoro- Roma I (conto n. 41703).

ARTICOLO V

Il presente Accordo non pregiudica i legami giuridici stabiliti dal diritto comune, né gli impegni contrattualmente assunti tra le parti per le operazioni cui
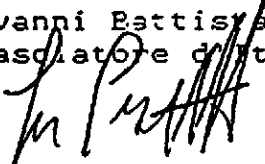
si riferiscono i debiti ecuadoriani menzionati all'Articolo I dell'Accordo stesso. Pertanto nessuna disposizione dell'Accordo potrá essere invocata per giustificare qualsiasi modifica dei contratti e convenzioni in parola, particolarmente quelle concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.

ARTICOLO VI
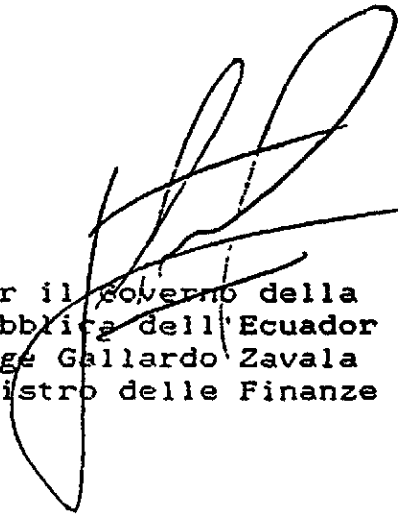
Il presente Accordo entrerá in vigore alla data della firma.

Fatto a Quito, il trenta ottobre millenovecentonovanta in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.
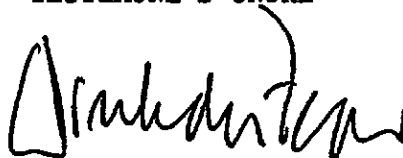
Per il Governo della
Repubblica Italiana
Giovanni Battista Crosetti
Ambasciatore d'Italia

Per il Governo della
Repubblica dell'Ecuador
Jorge Gallardo Zavala
Ministro delle Finanze

TESTIMONE D'ONORE

Diego Cordovez
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

193.

Mosca, 2 ottobre-27 novembre 1990

Scambio di Note tra Italia e URSS che modifica il Protocollo aggiuntivo dell'11 gennaio 1988 all'Accordo aereo del 10 marzo 1969

(Entrata in vigore: 27 novembre 1990)

W/ Comm generale 29/11/90

№ 5833/Iеун

Министерство Иностранных Дел СССР свидетельствует свое уважение Посольству Италии в СССР и, ссылаясь на ноту посольства № 002913 от 2 октября 1990 года, имеет честь подтвердить изменения в Дополнительном протоколе от II января 1988 года к Соглашению о воздушном сообще нии от 10 марта 1969 г., которые уже были временно приняты с момента подписания Меморандума о взаимопони- мании от 5 сентября 1990 года.

Статья 1 Дополнительного протокола будет заменена на следующую:

"СТАТЬЯ I

Договорные линии

Договорные линии, указанные в Приложении I к Соглашению между Правительством Союза Советских Социа- листических Республик и Правительством Итальянской Республики о воздушном сообщении от 10 марта 1969 года изменяются следующим образом:

а) маршруты для итальянских воздушных судов в обоих направлениях:

Пункты в Италии	Пункты в СССР	Пункты за пределами СССР
1. Пункты в Италии	Москва	
2. Пункты в Италии	Пункт, подлежащий согласованию	

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ
г.Москва

3.	Пункты в Италии	Пункт, подлежащий согласованию	
4.	Рим и/или Милан	Москва (с посадкой и без посадки)	Токио
5.	Рим и/или Милан	Москва (с посадкой и без посадки)	Южная Коре и/или КНР

б) маршруты для советских воздушных судов в обоих направлениях:

Пункты до СССР	Пункты в СССР	Пункты в Италии
I.	Пункты в СССР	Рим
2.	Пункты в СССР	Милан
3.	Пункты в СССР	Венеция
4. Токио	Москва и/или другой пункт в СССР	Рим
5. Южная Корея и/или КНР	Москва и/или другой пункт в СССР	Рим

Назначенные советское и итальянское авиапредприятия могут использовать промежуточный пункт в третьих странах без права пятой свободы по маршрута I, 2 и 3, указанным выше.

Маршруты, указанные в параграфах а) и б), смогут быть использованы только для пассажирских и смешанных перевозок".

Параграф п.4 Статьи 2 Дополнительного Протокол заменяется следующим:

"В целях поощрения дальнейшего развития туризм и удовлетворения существующего спроса на авиаперево: ки, принимая во внимание историческое развитие чартерных перевозок между двумя странами, авиапредприятия, наделенные соответствующими правами со стороны своих авиационных ведомств и заранее аккредитованны

при властях другой стороны, имеют право совершать чартерные рейсы туда и обратно между пунктами в Италии и пунктами в СССР.

Авиационные власти каждой Договаривающейся Стороны будут содействовать осуществлению чартерных рейсов".

Министерство Иностранных Дел Союза Советских Социалистических Республик сообщает о согласии Советской Стороны с тем, чтобы вышеуказанная нота Посольства Италии и настоящая нота Министерства составили соглашение по данному вопросу, которое вступит в силу с даты настоящей ноты.

Министерство пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству Италии уверения в своем высоком уважении.

Москва, "27" ноября 1990 года

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.5833/Ieyn

Il Ministero degli Affari esteri dell'Urss presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e, facendo riferimento alla Nota dell'Ambasciata n.002913 del 2 ottobre 1990, ha l'onore di confermare le modifiche al Protocollo aggiuntivo dell'11 gennaio 1988 all'Accordo sui servizi aerei del 10 marzo 1969, gia' provvisoriamente applicate dal momento della firma del Memorandum of Understanding del 5 settembre 1990.

L'Articolo 1 del Protocollo aggiuntivo verra' cosi' modificato

" Articolo 1

Linee concordate

Le linee concosrdate di cui all'Annesso 1 dell'Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei firmato il 10 marzo 1969 cambiano come segue:

a) rotte per gli aeromobili italiani in ambedue le direzioni

Punti in Italia	Punti in Urss	Punti oltre l'Urss
1. Punti in Italia	Mosca	
2. Punti in Italia	Un punto da specificare	
3. Punti in Italia	Un punto da specificare	
4. Roma e/o Milano	Mosca(con scalo e senza scalo)	Tokio
5. Roma e/o Milano	Mosca(con scalo e senza scalo)	Corea del Sud e/o RPC

Ambasciata d'Italia
Mosca

b) rotte per gli aeromobili sovietici in ambedue le direzioni :

	Punti prima dell'Urss	Punti in Urss	Punti in Italia
1.		Punti in Urss	Roma
2.		Punti in Urss	Milano
3.		Punti in Urss	Venezia
4.	Tokio	Moscae/o altro punto in Urss	Roma
5.	Corea del Sud e/o RPC	Mosca e/o altro punto in Urss	Roma

Le compagnie designate italiana e sovietica potranno operare su di un punto intermedio in Paesi terzi senza diritti di quinta liberta lungo le rotte 1,2 e 3 di cui sopra Le rotte specificate nei paragrafi a) e b) potranno essere utilizzate soltanto per i servizi passeggeri e misti."

Il paragrafo p.4 dell'articolo II del Protocollo aggiuntivo viene sostituito dal seguente

"Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo del turismo e per soddisfare l'esistente richiesta di trasporto aereo, tenendo conto dell'evoluzione storica del traffico charter tra i due paesi, le compagnie aeree debitamente autorizzate dalle proprie autorita' aeronautiche e preventivamente accreditate presso le Autorita' dell'altra parte hanno il diritto di effettuare voli charter andata e ritorno tra punti in Italia e punti in Urss.
Le autorita' aeronautiche di ciascuna parte contraente collaboreranno alla realizzazione dei voli charter".

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Urss comunica l'assenso della parte sovietica a che la sopracitata Nota dell'Ambasciata d'Italia e la presente Nota del Ministero costituiscano un accordo su tale questione, entrante in vigore alla data della presente nota.

Il Ministero si avvale dell'occasione per rinnovare al'Ambasciata d'Italia i densi della sua piu alta considerazione.

Mosca 27 novembre 1990

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri dell'URSS ed ha l'onore di far riferimento al Memorandum of Understanding sottoscritto dalle Autorità aeronautiche sovietiche ed italiane in data 5 settembre 1990, ed in particolare al paragrafo 17 del Memorandum, per confermare le seguenti modifiche al Protocollo aggiuntivo dell'11 gennaio 1988 all'Accordo italo-sovietico sui servizi aerei del 10 marzo 1969.

L'articolo I del Protocollo aggiuntivo viene sostituito dal seguente:

Articolo I

Linee concordate

Le linee concordate nell'Annesso I dell'Accordo tra il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed il Governo della Repubblica Italiana sui servizi aerei firmato il 10 marzo 1969 cambiano come segue:

a) Rotte per gli aeromobili italiani in ambedue le direzioni:

Punti in Italia	Punti in URSS	Punti oltre l'URSS
1. Punti in Italia	Mosca	
2. Punti in Italia	Un punto da specificare	

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DELL'URSS

MOSCA

3. Punti in Italia	Un punto da specificare	
4. Roma e/o Milano	Mosca (con scalo e senza scalo)	Tokyo
5. Roma e/o Milano	Mosca (con scalo e senza scalo)	Corea del Sud e/o RPC

b) Rotte per gli aeromobili sovietici in ambedue le direzioni:

	Punti prima dell'URSS	Punti in URSS	Punti in Italia
1.		Punti in URSS	Roma
2.		Punti in URSS	Milano
3.		Punti in URSS	Venezia
4.	Tokyo	Mosca e/o altro punto in URSS	Roma
5.	Corea del Sud e/o RPC	Mosca e/o altro punto in URSS	Roma

Le compagnie designate italiana e sovietica potranno operare su di un punto intermedio in Paesi terzi senza diritti di quinta libertà lungo le rotte 1,2 e 3 di cui sopra.

Le rotte specificate nei paragrafi a) e b) potranno essere utilizzate soltanto per i servizi passeggeri e misti. "

Il paragrafo II.4. dell'Articolo II del Protocollo aggiuntivo viene sostituito dal seguente:

"Allo scopo di favorire l'ulteriore sviluppo del turismo e per soddisfare l'esistente richiesta di trasporto aereo, tenendo conto dell'evoluzione storica del traffico charter tra i due Paesi, le compagnie aeree debitamente autorizzate dalle proprie Autorità aeronautiche e preventivamente

accreditate presso le Autorità dell'altra parte hanno il diritto di effettuare voli charter andata e ritorno tra punti in Italia e punti in URSS.

Le Autorità aeronautiche di ciascuna parte contraente collaboreranno alla realizzazione dei voli charter".

L'Ambasciata d'Italia prega di voler definitivamente confermare l'entrata in vigore delle modifiche al Protocollo aggiuntivo, già applicate a titolo provvisorio dalla firma del Memorandum of Understanding del 5 settembre 1990.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri dell'URSS i sensi della sua più alta considerazione.

Mosca, lì 2 ottobre 1990

194.

Lusaka, 29 novembre 1990

Protocollo finanziario tra Italia e Zambia di «Commodity Aid» (15 miliardi di lire italiane), con Allegati

(Entrata in vigore: 29 novembre 1990)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici

PROTOCOLLO FINANZIARIO

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Il Governo italiano accorda al Governo della Repubblica dello Zambia - in seguito denominati le "Parti" -, a titolo di dono, la somma di 15 (quindici) miliardi di lire italiane. Il dono dovrà essere usato per l'importazione in Zambia di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia. Tali beni, servizi e spese accessorie, specificati negli Allegati 1 e 2, sono stati concordati sulla base delle necessità riscontrate dal Governo della Repubblica dello Zambia nell'attuazione dei propri programmi di sviluppo economico e sociale e risultano compatibili con i programmi di Cooperazione portati avanti in Zambia anche da altri Paesi ed Organismi Internazionali.

ARTICOL

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL DONO

1 Non appena esperite le procedure previste dalla vigente normativa italiana, il dono dovrà essere utilizzato fino ad un massimo di 5 (cinque) miliardi di lire italiane nel 1990, 5 (cinque) miliardi di lire italiane nel 1991 ed i rimanenti 5 (cinque) miliardi di lire italiane nel 1992, o comunque fino a totale esaurimento dei fondi di cui all'art. 1. del presente Protocollo.

2. Il dono potrà essere utilizzato per spese fatte in relazione a:

a) acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli artt. 3 e 5 ed indicati nell'Allegato 1 del presente Protocollo;

b) spese connesse al trasporto ed all'assicurazione;

c) altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento, in conformità all'Allegato 1 al presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica dello Zambia in Italia, il dono di cui all'art. 1, tenuto conto del disposto del successivo punto 4., su di un "Conto Speciale", intestato al Governo della Repubblica dello Zambia, denominato - "Zambia National Commercial Bank / Commodity Aid" - presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino - in seguito denominato "Banca Agente" -, scelto fra la rosa delle Banche italiane eleggibili di diritto pubblico. La "Banca Agente" espleterà l'attività contabile e di erogazione per l'attuazione delle sottostanti operazioni e le altre funzioni specificate nel presente Protocollo.
Tale "Conto Speciale" dovrà essere utilizzato come richiesto all'art. 4.

4. Il Governo italiano provvederà ai versamenti dei fondi convenuti tra le "Parti", come segue:

a) il versamento della prima quota avverrà dopo che tutte le procedure indicate al punto 1. del presente articolo sono completate e non prima di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del conferimento del Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente", specificato nell'Allegato 3 al presente Protocollo;

b) la quota successiva verrà versata ad esaurimento della prima e comunque entro il 1991 e così di seguito nei limiti delle quote stabilite, come disposto al precedente punto 1. del presente articolo.

5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione dei beni e servizi da importare in Zambia saranno effettuati dalla Comerint S.p.A., società italiana specializzata in attività di approvvigionamento e procurement - in seguito denominata "Società" -, all'uopo designata d'intesa tra le "Parti", sulla base della lista fornita dal Governo italiano. A tal fine, il Governo della Repubblica dello Zambia stipulerà con la "Società" apposito contratto ai sensi del successivo art. 5.. La "Società" non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la "Banca Agente" prescelta.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica dello Zambia costituirà all'interno del Ministero delle Finanze / NCDP, un Comitato di Gestione - in seguito denominato "Comitato" -, per l'esecuzione del presente Protocollo. Il "Comitato" dovrà essere presieduto dal "Senior Permanent Secretary of Finance" e composto da funzionari del Ministero delle Finanze, della "National Commission for Development Planning", della Zambia National Commercial Bank e da un rappresentante della INDECO.
Per la corretta esecuzione del presente Protocollo, il "Comitato" sarà assistito da un esperto, designato dal Governo italiano, con funzioni consultive, e da personale tecnico e amministrative locale adeguato e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste in Zambia o permesse per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il "Comitato" sara responsabile dell'approvazione delle liste dei beni e servizi connessi da importare in Zambia. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e della qualità dei singoli beni e servizi connessi, predisposte in forma dettagliata e già preventivamente concordate tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica dello Zambia, e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione ai medesimi in valuta locale.

3. Il "Comitato", per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, potrà avvalersi, di volta in volta, su proposta di uno dei suoi membri, di un ulteriore esperto del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - che potrà anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal "Comitato" stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale con parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

4. Quando la "Società" avrà fatto le selezioni, di cui all'art. 2 punto 5., il "Comitato" deciderà l'aggiudicazione

finale di tutte la forniture, dandone comunicazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, alla "Società" stessa ed alla Zambia National Commercial Bank. L'esperto italiano, di cui al precedente punto 1. del presente articolo, può formulare motivate obiezioni, e ne darà comunicazione scritta alle competenti Autorità della Zambia ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S.-. Questi avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 8 (otto) giorni, a norma dell'art. 8 del presente Protocollo.

5. I contratti per le forniture dei beni e servizi connessi, saranno stipulati dalla "Società", per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica dello Zambia, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato 2 al presente Protocollo. La "Società" invierà i contratti, vistati con apposito timbro, al "Comitato" che, dopo averli approvati e vistati, li trasmetterà, per conoscenza, al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - ed alla Zambia National Commercial Bank. La Zambia National Commercial Bank provvederà all'apertura della lettera di credito documentario irrevocabile presso la "Banca Agente", che confermerà il credito documentario, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal "Conto Speciale".

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. IL Governo della Repubblica dello Zambia potrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art. 2 punto 3. esclusivamente per:

a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente al successivo art. 5 del presente Protocollo;

b) il pagamento dei servizi resi dalla "Banca Agente" e dei servizi resi dalla "Società", così come specificato al successivo art. 5 punto 7. del presente Protocollo.

Il Governo della Repubblica dello Zambia, attraverso la Zambia National Commercial Bank, conferirà Mandato Irrevocabile alla "Banca Agente" per effettuare ogni

pagamento, che le sia di volta in volta richiesto, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3 al presente Protocollo.

2. La "Banca Agente" assicurerà che i pagamenti siano fatti conformemente alle norme valutarie vigenti in Italia.

3. La "Banca Agente" avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applicherà il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale", di cui all'art. 2 punto 4., che sarà definito nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 8) al presente Protocollo. I dettagli relativi al "Conto Speciale" dovranno essere determinati nel "Banking Agreement" che dovrà essere firmato tra la "Banca Agente" e la Zambia National Commercial Bank

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. Il Governo della Repubblica dello Zambia affiderà alla "Società" l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'Allegato 1, nonchè a stipulare i contratti di acquisto, così come specificato all'art. 3 punto 5. del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica dello Zambia e la "Società".

2. L'oggetto delle forniture sarà fatto conoscere in Italia dalla "Società" attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere.

3. Le ditte interessate dovranno rivolgersi alla "Società" per proporsi come fornitori.
Per forniture di valore fino a 300 milioni di lire italiane, la "Società" raccoglierà offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 imprese per valori superiori ai 300 milioni di lire italiane.

4. Per le forniture di parti di ricambio, la "Società" potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio si riferiscono.

5. La "Società" dovrà inviare al "Comitato" le offerte ritenute più convenienti, accompagnandole da un proprio motivato parere sul prezzo e la qualità delle merci e servizi connessi, al fine di acquisire la necessaria designazione dell'impresa aggiudicataria.

6. La "Società" stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente art. 3 punto 5.

7. Il Governo della Repubblica dello Zambia riconoscerà alla "Banca Agente", per l'attività di amministrazione del "Conto Speciale", una commissione non superiore allo 0,50% dell'importo del finanziamento ed una commissione non superiore all' 1% dell'importo del finanziamento alla "Società", per i servizi connessi alla individuazione dei beni da importare e per la stipula dei contratti di acquisto.
Il Governo della Repubblica dello Zambia, attraverso la Zambia National Commercial Bank, darà mandato alla "Banca Agente" di disporre il versamento delle predette commissioni mediante prelievo dal "Conto Speciale" in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni, di merci e servizi connessi, in Zambia.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Tutti gli importatori, esclusi i Dipartimenti Governativi ed i Ministeri, dovranno pagare le merci ed i servizi connessi ricevuti in moneta locale, al cambio ufficiale, dei relativi ammontare in valuta italiana. A tal fine, il Governo della Repubblica dello Zambia, aprirà presso la Zambia National Commercial Bank, un conto corrente speciale in moneta locale, nel quale dovranno essere accreditati i fondi di contropartita. Comunque l'alimentazione del conto corrente di cui sopra verrà accertata "ex ante" da parte dell'esperto italiano, designato dal Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, di cui all'art. 3 punto 1. del presente Protocollo.

2. I fondi accreditati sul sopracitato conto corrente saranno utilizzati esclusivamente per finanziare i costi locali relativi ai progetti realizzati attraverso

l'intervento della Cooperazione italiana o altri che potrebbero essere accordati con l'assenso delle "Parti".

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il "Comitato" fornirà alle "Parti", trimestralmente, a partire dal primo deposito sul "Conto Speciale", un rapporto dettagliato che renda conto:

a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;

b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, conformemente agli scopi del Programma;

c) delle singole spese effettuate e del loro valore in lire italiane;

d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;

e) della utilizzazione dei fondi di contropartita, ai sensi dell'art. 6.

2. Il "Comitato, non oltre 3 (tre) mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, dovrà trasmettere alle "Parti" un rapporto globale sull'avvenuta esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La "Banca Agente" avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica dello Zambia, in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle "Parti", non oltre la fine di gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle "Parti" lo richieda, rendicontazione sull'utilizzo del finanziamento e copia, se richiesta, della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che le venga richiesta.

4. La "Società" è tenuta a conservare e ad esibire, a conclusione di ogni operazione e sempre su richiesta del Governo della Repubblica dello Zambia, tramite il "Comitato", e del Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -

a) la documentazione concernente le richieste di offerte inviate ai fornitori, come previsto all'art. 5 punto 4. del presente Protocollo, e tutte le offerte ricevute;

b) ogni documentazione idonea a giustificare le spese effettuate per i beni e servizi connessi, acquistati per conto del Governo della Repubblica dello Zambia.

Inoltre ogni 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del contratto, di cui all'art. 2 punto 5. del presente Protocollo, la "Società" presenterà al "Comitato" ed al Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. - una relazione riassuntiva delle proprie attività a servizio del Programma.

Infine, entro 2 (due) mesi dalla conclusione del Programma, la "Società" presenterà alle "Parti" una relazione riassuntiva generale sulle prestazioni effettuate.

5. Il Ministero degli Affari Esteri italiano - D.G.C.S. -, tramite l'esperto di cui all'art. 3 punto 1. e/o l'ulteriore esperto, se richiesto dal "Comitato", di cui all'art. 3 punto 3., d'intesa con il Governo della Repubblica dello Zambia, verificherà ogni 3 (tre) mesi l'utilizzo del finanziamento anche allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale ed intersettoriale fra i beni di cui all'Allegato 1 al presente Protocollo.

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le "Parti" coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano, allorquando venga richiesto dalla controparte, a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma.

2. Le "Parti" si daranno reciprocamente tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o all'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura necessaria per la migliore utilizzazione del dono.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le "Parti" potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed ai relativi Allegati per mezzo di scambio di note verbali.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo e degli Allegati, saranno risolte mediante canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione dei fondi, come previsto agli artt. 1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le "Parti" si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le "Parti".
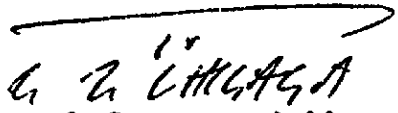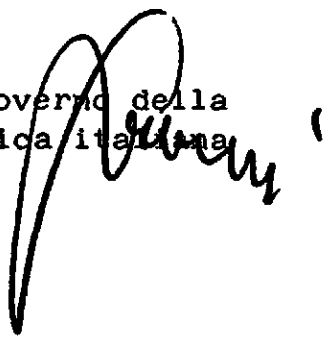
ARTICOLO 12

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica dello Zambia dal Ministero delle Finanze e la Commissione Nazionale per lo Sviluppo del Piano.

Fatto a Lusaka il 29/11/90 in 2 (due) originali in italiano e 2 (due) originali in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo della Repubblica dello Zambia

195.

Port of Spain, 28 dicembre 1990

Accordo di ristrutturazione del debito tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, con Allegato (Club di Parigi, 27 aprile 1990)

(Entrata in vigore: 28 dicembre 1990)

N B. — L'Allegato non si pubblica per motivi tecnici

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO, IN THE SPIRIT OF FRIENDSHIP AND ECONOMIC COOPERATION EXISTING BETWEEN THE TWO COUNTRIES AND ON THE BASIS OF THE AGREED MINUTE SIGNED IN PARIS ON 27TH APRIL, 1990 BY THE COUNTRIES TAKING PART IN THE CLUB OF PARIS MEETING, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

THE PRESENT AGREEMENT CONCERNS THE RESCHEDULING OF THE COMMERCIAL AND FINANCIAL DEBTS FOR PRINCIPAL DUE TO ITALY FROM THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO OR ITS PUBLIC SECTOR, OR COVERED BY THE GUARANTEE OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO OR ITS PUBLIC SECTOR, FALLING DUE FROM MARCH 1ST, 1990 UP TO MARCH 31ST, 1991 INCLUSIVE AND NOT PAID, PURSUANT TO CONTRACTS FOR THE SUPPLY OF GOODS AND/OR SERVICES CONCLUDED BEFORE SEPTEMBER 1ST, 1988 - WITH AN ORIGINAL MATURITY OF MORE THAN ONE YEAR - COVERED BY ITALIAN STATE INSURANCE GUARANTEE PROVIDED FOR UNDER THE ITALIAN LAW.

THE AMOUNTS OF THE ABOVE MENTIONED DEBTS, LISTED IN THE ANNEX WHICH IS PART OF THE PRESENT AGREEMENT, MAY BE REVISED BY MUTUAL CONSENT OF THE TWO PARTIES.

ARTICLE II

THE DEBTS REFERRED TO THE ARTICLE I WILL BE TRANSFERRED IN THE CONTRACTUAL CURRENCY, BY THE CENTRAL BANK OF TRINIDAD AND TOBAGO ACTING ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO (HEREINAFTER REFERRED TO AS "BANK") TO THE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE (HEREINAFTER REFERRED TO "SACE") IN 10 EQUAL AND SUCCESSIVE SEMI-ANNUAL INSTALMENTS, THE FIRST OF WHICH SHALL FALL DUE ON MARCH 15TH, 1996 AND THE LAST ON SEPTEMBER 15TH, 2000.

ARTICLE III

THE GOVERNMENT OF TRINIDAD AND TOBAGO UNDERTAKES TO PAY AND TO TRANSFER TO "SACE" INTEREST FOR DEFERRED PAYMENT ON THE DEBTS REFERRED TO IN ARTICLE I WHICH SHALL BE CALCULATED ON ANY DEBT UNPAID AT THE DATE OF MATURITY.

SUCH INTEREST SHALL ACCRUE DURING THE PERIOD FROM THE DATE OF MATURITY UNTIL THE FULL SETTLEMENT OF THE DEBT AND SHALL BE CALCULATED AT THE RATE OF 8,20% P.A..

THE SAID INTEREST SHALL BE TRANSFERRED BY THE "BANK", IN THE CONTRACTUAL CURRENCY, HALF YEARLY (MARCH 15TH - SEPTEMBER 15TH) BEGINNING ON MARCH 15TH, 1991.

ARTICLE IV

EXCEPT FOR THE PROVISIONS HEREOF, THE PRESENT AGREEMENT DOES NOT IMPAIR EITHER LEGAL TIES ESTABLISHED BY COMMON LAW, OR CONTRACTUAL COMMITMENTS ENTERED INTO BY THE PARTIES TO THE TRANSACTIONS REFERRED TO IN ARTICLE I. ACCORDINGLY NO PROVISION OF THIS AGREEMENT CAN BE INVOKED TO JUSTIFY ANY MODIFICATION WHATSOEVER OF SUCH CONTRACTS (SAVE AS SPECIFIED HEREIN) PARTICULARLY THOSE CONCERNING THE CONDITIONS OF PAYMENT AND THE DATES OF MATURITY.

ALL MODIFICATIONS OF THE CONTRACTS MADE AFTER AUGUST 31ST, 1988 AND HAVING THE EFFECT OF AN INCREASE IN TRINIDAD AND TOBAGO'S COMMITMENTS TOWARDS ITALY SHALL BE CONSIDERED AS NEW COMMITMENTS NOT COVERED BY THE PRESENT AGREEMENT.

ARTICLE V

THE PRESENT AGREEMENT SHALL COME INTO FORCE ON THE DATE OF SIGNATURE.

DONE IN PORT OF SPAIN ON 28 DECEMBER 1990, IN TWO ORIGINALS IN THE ENGLISH LANGUAGE, BOTH COPIES BEING EQUALLY AUTHENTIC.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

Paolo BRUNI

AMBASSADOR OF ITALY

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO

Selby D. WILSON

MINISTER OF FINANCE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi e in applicazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 27 aprile 1990 dai Paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Il presente Accordo concerne la ristrutturazione dei debiti commerciali e finanziari per capitale nei confronti dell'Italia contratti dal Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago o dal suo settore pubblico, o coperti dalla garanzia del Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago o del suo settore pubblico, in scadenza dal primo marzo 1990 al 31 marzo 1991 e non ancora pagati, relativi a contratti per la fornitura di beni e/o servizi stipulati anteriormente al primo settembre 1988 - con una scadenza originaria superiore ad un anno - coperti da garanzia dello Stato Italiano ai sensi della legislazione italiana.
Gli importi dei summenzionati debiti, elencati nell'Allegato che e parte del presente Accordo, potranno essere riesaminati previo consenso reciproco delle due Parti.

ARTICOLO II

I debiti di cui all'Articolo I saranno trasferiti nella valuta contrattuale dalla Banca Centrale di Trinidad e Tobago agente per conto del Governo della Repubblica di Trinidad e Tobago (qui di seguito chiamata "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito chiamata "SACE") in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il 15 marzo 1996 e l'ultima il 15 settembre 2000.

ARTICOLO III

Il Governo di Trinidad e Tobago si impegna a pagare e a trasferire alla "SACE" gli interessi di ritardato regolamento relativi ai debiti di cui all'Articolo 1 che saranno calcolati su ogni debito non pagato alla scadenza originaria.

Tali interessi matureranno a partire dalla scadenza originaria fino al regolamento totale del debito e saranno calcolati al tasso annuale dell'8,20 %.
Tali interessi saranno trasferiti semestralmente dalla "BANCA" (15 marzo - 15 settembre) - nella valuta stabilita nei contratti - a cominciare dal 15 marzo 1991.

ARTICOLO IV

Fatte salve le presenti disposizioni, il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici stabiliti dal diritto comune, nè gli impegni contrattuali stipulati dalle Parti relativi alle transazioni di cui all'Articolo 1. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsiasi modifica di detti contratti (fatto salvo quanto in essi specificato), particolarmente quelli concernenti le condizioni di pagamento e le date di scadenza.
Tutte le modifiche ai contratti fatte dopo il 31 agosto 1988 e risultanti in un aumento degli impegni di Trinidad e Tobago verso l'Italia saranno considerati nuovi impegni non coperti dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.

Fatto a Port of Spain il 28 dicembre 1990 in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Paolo Bruni

Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TRINIDAD E TOBAGO

Selby D. Wilson

Ministro delle Finanze

196.

Roma, 15 gennaio 1991

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Guinea, con Allegati

(Entrata in vigore: 15 gennaio 1991)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 12 Avril 1989, concernant la consolidation de la dette de la Guinée, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:
a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues du 1er Janvier 1989 au 31 Décembre 1989 et non réglées resultant de l'Accord de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Guinée conclu le 4 Juin 1988 en application du Procès Verbal signé a Paris le 18 Avril 1986 (Annexes A-1 et A-2).
b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a), échues et non reglées au 31 Décembre 1988 (Annexes B-1 et B-2).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les sommes représentant les 100% des dettes visées à l'Article I, paragraphe a), seront transferées par la Banque Centrale de la République de Guinée, agissant pour le compte du Gouvernement Guinéen (ci-après dénommée "Banque"), à la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera reglé le 31 Décembre 1997 et le dernier le 30 Juin 2003.

2) Les sommes représentant les 90% des dettes visées à l'article I, paragraphe b), seront transferées par la "Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs en 12 versements égaux et successifs dont le premier sera reglé le 31 Décembre 1996 et le dernier le 30 Juin 2002.
3) Les sommes représentant les 10% restants des dettes visées à l'Article I, paragraphe b), seront transferées par la "Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs le plus tôt possible et, en tout cas, au plus tard le 30 Juin 1991.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question, calculés à partir de la date d'échéance jusqu'au réglement total des dettes mêmes, selon les dispositions prévues à l'Article II, aux taux d'interérêt de 6,00% par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 8,50% par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts seront reglés dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions respectifs comme suit:

- pour les dettes visées à l'Article II, paragraphes 1) et 2) en versements semestriels dont le premier écheant le 31 Décembre 1991.
- pour les dettes visées à l'Article II, paragraphe 3), à la même date indiquée dans le dit paragraphe.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats, conventions ou Accords, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.
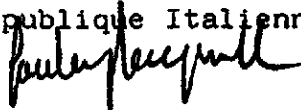
ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue française
le 15 Janvier 1991

Pour le Gouvernement de la République Italienne

Pour le Gouvernement de la République de Guinée

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GUINEA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Guinea, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in applicazione delle norme del Processo Verbale firmato a Parigi il 12 aprile 1989, relativo al consolidamento del debito della Guinea hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti in capitale ed interessi, dovuti dal 1 gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 e non regolati derivanti dall'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il governo della Repubblica di Guinea stipulato il 4 giugno 1988 in attuazione del Processo Verbale firmato a Parigi il 18 aprile 1986 (Annessi A-1 e A-2).

b) Il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a), scaduti e non regolati al 31 dicembre 1988 (Annessi B-1 e B-2).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) Gli importi rappresentanti il 100% dei debiti di cui all'Articolo I, paragrafo a), saranno trasferiti dalla Banca Centrale della Repubblica di Guinea, agente per conto del Governo della Guinea (di seguito denominato "Banca") alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito

all'Esportazione, di seguito denominata "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà saldata il 31 dicembre 1997 e l'ultima il 30 giugno 2003.

2) Gli importi rappresentanti il 90% dei debiti di cui all'articolo I, paragrafo b) saranno trasferiti dalla"Banca" alla"SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni in 12 rate uguali e consecutive la prima delle quali sara saldata il 31 dicembre 1996 e l'ultima il 30 giugno 2002.

3) Gli importi rappresentanti il rimanente 10% dei debiti di cui all'Articolo I, paragrafo b) saranno trasferiti dalla "Banca alla "SACE" nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni al più presto ed, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 1991.

ARTICOLO III

La "Banca" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è ristrutturato ai sensi del presente Accordo gli interessi relativi ai debiti in questione calcolati a decorrere dalla data di scadenza fino al regolamento totale degli stessi, in base alle norme previste all'Articolo II, ai tassi di interesse del 6,00% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA e dell'8,50% annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane.

Gli interessi saranno regolati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni come segue:

- per i debiti di cui all'aArticolo II, paragrafi 1) e 2) in rate semestrali la prima delle quali a scadere il 31 Dicembre 1991.

- per i debiti di cui all'Articolo II, paragrafo 3), alla stessa data indicata in detto paragrafo.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, oppure gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I ed indicati sulle liste allegate Di conseguenza nessuna delle norme del presente Accordo potrebbe essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti, convenzioni o Accordi, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 15 gennaio 1991

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica di Guinea

197.

Roma, 1° febbraio 1991

Accordo finanziario fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Messicana (ristrutturazione debito), con Allegati finanziari

(Entrata in vigore: 1° febbraio 1991)

ACCORDO FINANZIARIO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REPUBBLICA MESSICANA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica degli Stati Uniti del Messico, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi;

in applicazione del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito messicano firmato a Parigi il 30 maggio 1989.

allo scopo di permettere il pagamento:

a) del 100% dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, accordati al Governo messicano o alle sue agenzie, organismi o istituzioni del suo settore pubblico ovvero beneficianti di una garanzia di pagamento del Governo messicano, di una delle sue agenzie, organismi o istituzioni del suo settore pubblico, scaduti nel periodo 1/6/1989 - 31/3/1990 e non regolati, riferentisi a forniture di beni e servizi, ad esecuzione di lavori, ad operazioni finanziarie con regolamento dilazionato oltre un anno derivanti da contratti o convenzioni finanziarie conclusi prima del 31/12/1985, assistiti da garanzia assicurativa dello Stato Italiano per il tramite della Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in seguito denominata "SACE") nonchè al Credito concesso dal Mediocredito Centrale di cui alla Convenzione Finanziaria firmata il 24/1/1984 ed ammontanti complessivamente a circa dollari USA 13,7 milioni e Marchi Tedeschi 2,9 milioni;

b) del 100% del capitale e del 90% degli interessi dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente alinea a), in scadenza nel periodo 1/4/1990 - 31/3/1991 e non regolati, ammontanti complessivamente a circa dollari USA 20,7 milioni e Marchi Tedeschi 2,7 milioni;

c) del 100% del capitale e dell'80% degli interessi dei debiti delle stesse categorie di quelli indicati al precedente alinea a), in scadenza nel periodo 1/4/1991 - 31/5/1992 e non regolati, ammontanti complessivamente a circa Dollari USA 19,6 milioni e Marchi Tedeschi 1,3 milioni;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti messicani indicati all'alinea a) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla Nacional Financiera SNC (NAFIN), agente in nome e per conto del Governo Messicano (in seguito denominata "NAFIN"), un credito finanziario di circa Dollari USA 16 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA stimato necessario al regolamento dei debiti in Marchi Tedeschi indicati al menzionato alinea a) delle premesse al presente Accordo.

L'esatto importo del credito sarà determinato sulla base dei tassi di cambio applicati per l'utilizzo del credito stesso.

ARTICOLO II

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti messicani indicati all'alinea

b) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla "NAFIN" un credito finanziario di circa Dollari USA 23 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA stimato necessario al regolamento dei debiti in Marchi Tedeschi indicati al menzionato alinea b) delle premesse al presente Accordo.

L'esatto importo del credito sarà determinato sulla base dei tassi di cambio applicati per l'utilizzo del credito stesso.

ARTICOLO III

Il Governo Italiano - a termini della Legge 24/5/1977 n. 227 e successive modifiche, integrazioni e norme di applicazione estensive - al fine di consentire il regolamento dei debiti messicani indicati all'alinea c) delle premesse al presente Accordo, farà in modo che venga concesso alla "NAFIN" un credito finanziario di circa Dollari USA 21 milioni restando inteso che in tale importo è compreso anche il controvalore in Dollari USA stimato necessario al regolamento dei debiti in Marchi Tedeschi indicati al menzionato alinea c) delle premesse al presente Accordo.

L'esatto importo del credito sarà determinato sulla base dei tassi di cambio applicati per l'utilizzo del credito stesso.

ARTICOLO IV

1) I crediti di cui ai precedenti Articoli I, II e III beneficieranno della garanzia assicurativa italiana ai sensi della normativa vigente.

Il pagamento del relativo premio assicurativo, determinato secondo le modalità stabilite dalla SACE, sarà a carico della "NAFIN".

2) Gli interessi sui citati crediti saranno concordati direttamente tra la Repubblica Messicana e gli Istituti che interverranno nell'operazione.

Tali interessi saranno calcolati a partire dalla dati di ciascun utilizzo dei fondi da parte della "NAFIN" e saranno pagati semestralmente con prima scadenza il 30 aprile o il 31 ottobre immediatamente successivi alla data di ciascun utilizzo dei fondi.

3) I titoli rappresentativi dei crediti di cui agli Articoli I, II e III, liberamente negoziabili, saranno emessi dalla "NAFIN".

4) Le procedure tecniche e le modalità di utilizzo dei crediti saranno fissate nella/e Convenzione/i finanziaria/e da stipularsi tra gli Istituti intervenuti nell'operazione e la "NAFIN" una volta concordati gli ammontari dei debiti oggetto del presente Accordo.

5) Il Governo Messicano si consulterà con il Governo Italiano in merito agli Istituti che verranno designati ad intervenire nell'operazione.

ARTICOLO V

Il credito di cui all'Articolo I sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 aprile 1996 e l'ultima il 31 ottobre 1999.

ARTICOLO VI

Il credito di cui all'Articolo II sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 aprile 1997 e l'ultima il 31 ottobre 2000.

ARTICOLO VII

Il credito di cui all'Articolo III sarà rimborsato in 8 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali scadrà il 30 aprile 1998 e l'ultima il 31 ottobre 2001.

ARTICOLO VIII

I crediti di cui agli Articoli I, II e III saranno destinati al pagamento in Italia, in favore degli aventi diritto, dei debiti messicani verso l'Italia indicati nelle premesse al presente Accordo.

I debiti in questione sono dettagliati negli allegati al presente Accordo. Gli ammontari potranno essere modificati di comune accordo fra le Parti.

ARTICOLO IX

Il 10% restante delle quote interessi dei debiti indicati all'alinea b) delle premesse al presente Accordo nonché il 20% restante delle quote interessi dei debiti indicati all'alinea c) delle premesse stesse, dovrà essere regolato da parte messicana in favore degli aventi diritto in Italia - nelle valute indicate nei contratti o convenzioni - alla data di scadenza originariamente prevista.

Le somme dovute ed eventualmente non pagate alla data del presente Accordo saranno regolate al più tardi entro 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo.

ARTICOLO X

1) La "NAFIN" si impegna a regolare agli aventi diritto in Italia interessi relativi ai debiti oggetto del presente Accordo scaduti e non regolati, per il periodo intercorrente dalla scadenza originaria del debito sino alla data del suo regolamento, come segue:

a) per quanto concerne i debiti relativi ad operazioni assicurate dalla "SACE":

- a partire dalla data di scadenza del debito sino alla data di indennizzo da parte della SACE, ai tassi di interesse di ritardato regolamento previsti nei contratti o convenzioni finanziarie e, qualora tali tassi non siano indicati, ai tassi di interesse dell' 8,7% p.a. e dell' 8,5% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in Dollari USA e in Marchi Tedeschi;
- a partire dalla data dell'indennizzo da parte della SACE sino al regolamento del debito ai tassi di interesse dell'8,7% p.a. e dell'8,5% p.a. per quanto concerne rispettivamente i debiti espressi in Dollari USA ed in Marchi Tedeschi;

b) Per quanto concerne i debiti relativi al credito concesso dal Mediocredito Centrale di cui alla Convenzione Finanziaria firmata il 24/1/1984, ai tassi di interesse previsti nella stessa Convenzione finanziaria.

2) Gli interessi suddetti saranno trasferiti - nelle valute indicate nei contratti e convenzioni - entro 30 giorni dalla data di regolamento di ciascun debito.

ARTICOLO XI
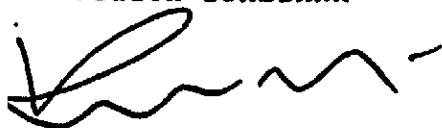
L'erogazione del credito finanziario di cui all'articolo III potrà essere sospesa qualora le condizioni indicate alla Sezione IV, punto 5 del Processo Verbale sulla ristrutturazione del debito messicano firmato a Parigi il 30 maggio 1989 non siano realizzate.

ARTICOLO XII

Il presente entrerà in vigore alla data della firma e resterà valido sino a che i crediti finanziari di cui ai precedenti Articoli I, II e III saranno stati interamente rimborsati per capitale ed interessi.
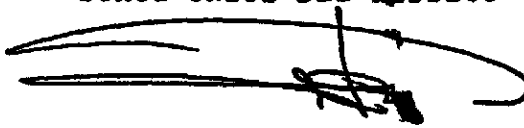
Fatto a Roma il 1 febbraio 1991 in due originali, nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO

91A1600

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651338) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.